



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 126

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 marzo 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 3
2 ^a - Giustizia	» 21
5 ^a - Bilancio	» 25
6 ^a - Finanze e tesoro	» 32
7 ^a - Istruzione	» 37
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 42
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 45
11 ^a - Lavoro	» 90
12 ^a - Igiene e sanità	» 92
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 98

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	<i>Pag.</i> 101
---	-----------------

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	<i>Pag.</i> 109
---	-----------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i> 112
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 114
4 ^a - Difesa - Pareri	» 115

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 116
-------------------------------	-----------------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 3 marzo 2009

86^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi del Vice Presidente

BENEDETTI VALENTINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con lettera al Presidente della Commissione, ha ribadito l'intenzione di coinvolgere il Parlamento nell'attuazione della legge delega di riforma del lavoro pubblico (disegno di legge n. 847), anche in ottemperanza all'ordine del giorno proposto dalla stessa Commissione affari costituzionali e accolto dal Governo, che impegna l'Esecutivo a riferire puntualmente e costantemente alle Commissioni parlamentari competenti le fasi del processo di attuazione della delega. In particolare, il Ministro ha dato sin d'ora la propria disponibilità per un'audizione davanti alla Commissione.

Assicura che tale richiesta sarà esaminata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(10) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore

(51) *TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) *Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *Anna Maria CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *Emanuela BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *Emanuela BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) *RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) *Laura BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

(Parere alla 12^a Commissione sul testo unificato proposto dal relatore e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo unificato. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Continua la discussione generale.

Il senatore SANNA (PD) sottolinea la necessità di una legge che intervenga per regolare il testamento biologico e più in generale il cosiddetto «fine vita», anche per evitare che la materia diventi oggetto di interventi positivi da parte della Corte costituzionale in via interpretativa dell'articolo 32 della Costituzione.

Ritiene opportuno, in proposito, un bilanciamento del diritto all'auto-determinazione e del diritto alla vita: ne risulterebbe esclusa *a priori* la legittimità di forme di eutanasia ovvero di accanimento terapeutico.

In particolare, non si dovrebbe escludere che l'alimentazione e l'idratazione potrebbero trasformarsi in forme di accanimento terapeutico: si dovrebbe rinunciare, pertanto, alla previsione dell'articolo 5, comma 6, del testo unificato proposto dal relatore, secondo cui tali pratiche sarebbero non terapie ma forme di sostegno vitale e dunque non potrebbero formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento.

Inoltre, fermo restando l'irrinunciabile diritto del medico curante all'obiezione di coscienza secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, si dovrebbe introdurre un vincolo a carico delle strutture sanitarie senza il

quale il diritto all'autodeterminazione del paziente risulterebbe unilateralmente sacrificato. Si dovrebbero valutare negativamente, inoltre, gli emendamenti che, con formulazioni talvolta ambigue, ripropongono la previsione di trattamenti sanitari obbligatori escludendo di fatto la possibilità del paziente di esprimersi sul trattamento sanitario. D'altra parte, sono da censurare le proposte di modifica, avanzate anche da senatori del suo Gruppo, che introducono la pratica dell'eutanasia, o in modo esplicito ovvero attribuendo al paziente il potere di decidere la terapia anche se incongrua sotto il profilo medico e scientifico.

Infine, chiede che il parere espliciti la richiesta di una formulazione meno perentoria dell'articolo 2, comma 2.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo unificato proposto dal relatore presso la Commissione sanità. Ritiene infondata la preoccupazione, espressa dal senatore Ceccanti, secondo cui il contenuto dell'articolo 1, riproponendo affermazioni di principio di valore costituzionale, potrebbe determinare incertezze interpretative anche per altre leggi, segnatamente per quella sull'interruzione anticipata della gravidanza (legge n. 194 del 1978). Giudica inopportuna anche la proposta di espungere il contenuto dell'articolo 2 che riprodurrebbe divieti già vigenti e, inibendo qualsiasi attività medica orientata al prodursi o al consentirsi della morte del paziente andrebbe ben al di là del divieto di pratiche eutanasiche e sconfinerebbe in forme di accanimento terapeutico. A tale riguardo, sottolinea l'osservazione, contenuta nella sua proposta di parere, secondo la quale il complesso bilanciamento tra diritto alla vita, diritto all'autodeterminazione, dovere di solidarietà e di cura, libertà professionale e di scelta da parte del medico, potrebbe tradursi in una formulazione meno assoluta.

Per quanto riguarda il bilanciamento dei diritti costituzionali in questione, ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale da cui si deduce che la vita è la precondizione per il godimento di ogni altro diritto fondamentale e quindi deve essere tutelata in modo preminente rispetto agli altri diritti della persona protetti dalla Costituzione. Inoltre, il diritto alla libera determinazione in materia di salute rientra tra i valori costituzionali indefettibili come anche il diritto a essere curati a cui corrisponde un dovere di solidarietà particolarmente intenso per chi si trovi in stato di dipendenza dagli altri, ad esempio coloro che versano in stato vegetativo persistente: il bilanciamento tra tali diritti non può risolversi con il sacrificio assoluto del diritto alla vita e del dovere costituzionale di solidarietà. Il legislatore quindi può ragionevolmente distinguere tra la condizione di colui che, in piena capacità di intendere e volere, esprime un consenso o un dissenso attuale e informato sui trattamenti e quella del soggetto che affidi a una dichiarazione anticipata alcune scelte, trovandosi successivamente nell'impossibilità di riattualizzare il proprio volere.

Per quanto riguarda la nutrizione e l'idratazione, devono considerarsi forme di sostegno vitale e in quanto tali sono dovute, come sostenuto dal Comitato nazionale di bioetica, salvo il caso in cui, in mancanza di assorbimento fisico, esse finiscono per assimilarsi a un accanimento terapeutico.

Non ritiene opportuno un vincolo a carico delle strutture sanitarie: in caso di obiezione di coscienza, il medico curante può comunque essere sostituito.

Infine, commentando il richiamo a sentenze della Corte di cassazione, osserva che queste, in assenza di una disciplina normativa, hanno prodotto una giurisprudenza variegata.

Conclude, proponendo un parere contrario alle proposte di modifica del testo unificato dirette a introdurre un diritto all'eutanasia e al suicidio assistito come pure sugli emendamenti che prefigurino, ammettano o dispongano qualsiasi forma di accanimento terapeutico, mentre propone di esprimere un parere non ostativo sugli altri emendamenti.

Il senatore MALAN (*PdL*) apprezza le proposizioni della proposta di parere del relatore che sottolineano l'esigenza di un bilanciamento dei diritti costituzionali attraverso forme e tecniche ragionevoli. Propone di emendare l'osservazione riguardante l'articolo 2, comma 2, contenuta nel dispositivo, sostituendo le parole «potrebbe tradursi» con le altre «andrebbe tradotto».

Il presidente VIZZINI suggerisce di utilizzare la formulazione «andrebbe modificato» che sarebbe più congrua, a suo avviso, con riferimento a un testo legislativo.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) si dichiara d'accordo con tale correzione.

Il senatore CECCANTI (*PD*) presenta e illustra una proposta alternativa di parere, di segno contrario, sottoscritta anche da altri senatori del Gruppo e pubblicata in allegato al resoconto, osservando che la sottolineatura della preminenza del diritto alla vita postula l'esclusione di un bilanciamento con altri diritti costituzionali. Di qui, la preoccupazione, espressa nella proposta di parere alternativo, che la formulazione dell'articolo 1, comma 4, possa incidere su altre discipline normative: in proposito ricorda che la legge sull'interruzione anticipata della gravidanza regola il bilanciamento fra il diritto alla vita del nascituro e il diritto all'autodeterminazione della madre, non ammettendo una preminenza assoluta dell'uno o dell'altro.

Inoltre, l'osservazione a proposito di una modifica dell'articolo 2, comma 2, al fine una disposizione meno perentoria si giustifica in mancanza di una gerarchia fra quei diritti costituzionali. In proposito, ricorda che il Comitato nazionale di bioetica ha escluso solo i trattamenti estremi, cioè l'eutanasia e l'accanimento terapeutico.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) conferma che la preminenza del diritto alla vita sottolineata nella proposta di parere, comporta la superiorità e quindi la priorità rispetto ad altri diritti costituzionali.

Il senatore PARDI (*IdV*) presenta a sua volta una proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato al resoconto, che si risolve in un giudizio contrario sul testo unificato.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprimendo il consenso sul parere proposto dal relatore, ritiene opportuna la formulazione dell'articolo 1 del testo unificato in cui si ribadisce la priorità del diritto alla vita. Semmai, nelle proposizioni dell'articolo 1 potrebbe escludersi il riferimento alla Repubblica, che risulta alquanto enfatico. Infine, si dichiara contrario a modificare l'osservazione, concernente l'articolo 2, ritenendo preferibile la locuzione «potrebbe tradursi», mentre teme che l'auspicio di una formulazione meno assoluta possa essere interpretato nel senso di una disposizione dal valore relativo.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*), pur apprezzando le osservazioni del senatore Benedetti Valentini, che potranno essere considerate nell'esame presso la Commissione di merito, ribadisce il timore che la formulazione dell'articolo 2, comma 2, possa dare luogo alla legittimazione di forme di accanimento terapeutico.

Il senatore SANNA (*PD*) invita la Presidenza della Commissione a verificare se, come risulta da alcune informazioni, la Presidenza della Commissione sanità ha dichiarato improponibili alcuni emendamenti riguardanti le modalità di attuazione della dichiarazione anticipata di trattamento che riproducevano norme contenute nei disegni di legge in titolo. È opportuno tutelare la costituzionalità del procedimento legislativo, oltre che del merito.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sottolinea il significato e il valore della dignità umana e ricorda che i beni oggetto dei disegni di legge in esame rappresentano valori di riferimento per tutto l'Occidente e sono protetti dalle norme del diritto internazionale.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) giudica opportune le osservazioni del senatore Saltamartini: la proposta di parere sottolinea la piena tutela dei diritti fondamentali di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, in particolare attraverso il divieto di ogni forma di eutanasia e di accanimento terapeutico.

Il senatore PROCACCI (*PD*) ritiene che l'esclusione assoluta della nutrizione e della idratazione dalle dichiarazioni anticipate di trattamento non abbia riscontro in principi costituzionali.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) obietta a tale riguardo che il Comitato nazionale di bioetica nel testo approvato il 30 settembre 2005, ha dichiarato che la nutrizione e l'idratazione, fornite per vie naturali o artificiali, costituiscono forme di sostegno vitale e non sono da considerare forme di accanimento terapeutico.

Il PRESIDENTE, replicando al senatore Sanna, ricorda che la Commissione affari costituzionali esprime un parere di costituzionalità su un testo suscettibile di ulteriori modifiche in sede referente e che sarà portato nell'Assemblea del Senato, ove potranno svolgersi anche le questioni pregiudiziali di costituzionalità. Eventuali emendamenti, ove non ammessi all'esame in sede referente, potranno essere ripresentati per la discussione in Assemblea e vagliati dalla Presidenza del Senato quanto alla loro proponibilità.

Il senatore CECCANTI (*PD*) sottolinea l'opportunità di integrare la proposta di parere del relatore con un invito a riformulare gli emendamenti che prescrivono la vincolatività rispetto al medico, in modo tale da garantire l'efficacia della volontà della persona senza violare la coscienza del singolo medico.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) si dichiara contrario a tale proposta, che considera non congrua al tenore del parere da lui proposto, ma si riserva di collaborare per eventuali proposte di modifica nelle fasi successive dell'*iter*.

Si procede quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia un voto contrario a nome del suo Gruppo, che sostiene invece le proposte alternative di parere avanzate rispettivamente dal senatore Ceccanti e da altri senatori e dal senatore Pardi. Inoltre, esprime il rammarico per la circostanza che l'attività consultiva della Commissione affari costituzionali si conclude nel momento in cui, anche a seguito degli inviti autorevoli del Presidente del Senato, si è deciso di procedere a una più approfondita riflessione nella Commissione di merito, con l'obiettivo di evitare ulteriori inutili divisioni politiche. Il testo unificato proposto dal relatore in Commissione sanità nella formulazione attuale appare viziato sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto non esclude che l'alimentazione e l'idratazione in taluni casi possano rappresentare forme di accanimento terapeutico. Inoltre, l'obiezione di coscienza riconosciuta a favore del medico rischia di sacrificare il diritto all'autodeterminazione del paziente, mentre le dichiarazioni di principio contenute nell'articolo 1 potrebbero determinare incertezze interpretative anche per altre leggi. Infine, esprime apprezzamento per l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore ai fini di una formulazione meno assoluta dell'articolo 2, comma 2. Conclude, proponendo

di rinviare l'espressione del parere sugli emendamenti, che deve esser confortata da una valutazione attenta di ciascuna delle proposte presentate.

Il senatore PARDI (*IdV*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore e il sostegno ai pareri alternativi proposti da lui e dal senatore Ceccanti con altri senatori. In particolare, ritiene che l'esclusione dell'idratazione e della nutrizione dalla dichiarazione anticipata di trattamento possa inficiare il diritto all'autodeterminazione del paziente e dare luogo a situazioni di degrado della dignità umana, in violazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione. Più in generale ritiene che il diritto alla vita dovrebbe comprendere il diritto a non essere trattenuti sul confine tra vita e morte attraverso le più sofisticate tecnologie sanitarie. Non avrebbe senso una legge sul testamento biologico che escludesse l'espressione della volontà del paziente in merito alla nutrizione e all'idratazione, in determinate circostanze.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore, su una materia che coinvolge sensibilità e percezioni assai varie.

Il senatore SARO (*PdL*) dichiara, in dissenso dal Gruppo, che non parteciperà alla votazione. Giudica positiva la ripresa del dialogo e del confronto politico e auspica che ciò possa condurre all'approvazione di un testo migliore. In particolare, ritiene inopportuna l'introduzione di dichiarazioni di tenore costituzionale nell'articolo 1 e auspica la modifica in senso meno rigido dell'articolo 2, comma 2. Soprattutto, è contrario all'esclusione assoluta dell'alimentazione e dell'idratazione dalla dichiarazione anticipata di trattamento.

Il senatore NESPOLI (*PdL*), intervenendo sulla formulazione del parere, esprime contrarietà sulla proposta di riformulazione del dispositivo, nel senso di invitare ad apportare modifiche al testo unificato, riguardo all'articolo 2, comma 2. Ritiene preferibile che la proposta di parere sia mantenuta nella sua versione originale.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*), accogliendo tale osservazione e riconsiderando l'orientamento espresso in precedenza, modifica il dispositivo della sua proposta di parere, nella parte relativa all'articolo 2, sostituendo le parole «potrebbe tradursi» con le altre «andrebbe tradotto».

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore sul testo unificato e sugli emendamenti.

Le proposte alternative di parere, avanzate rispettivamente dal senatore Ceccanti e da altri senatori e dal senatore Pardi, sono pertanto precluse.

IN SEDE DELIBERANTE

(889) MONTI ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d’Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza

(Discussione e approvazione con il seguente titolo: «Modifiche all’articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d’Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza e disposizioni conseguenti»)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo che dà seguito alla volontà espressa da alcuni comuni di staccarsi dalla provincia di Milano e aggregarsi a quella di Monza e della Brianza, di recente istituzione.

Dà conto, inoltre, dell’emendamento 1.1, pubblicato in allegato, reso necessario, nella prima parte, dal parere espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, esprime il consenso al disegno di legge, presentato tra gli altri dalla senatrice Baio, e ricorda che i comuni di cui si tratta furono esclusi per mero errore dal comprensorio della nuova provincia di Monza e della Brianza. Esprime il consenso del Gruppo anche sull’emendamento 1.1 del relatore.

Il senatore PARDI (*IdV*) chiede conferma della sussistenza dei requisiti costituzionali per il trasferimento dei comuni da una provincia all’altra, con particolare riguardo al parere della Regione.

Il PRESIDENTE conferma che il disegno di legge è corredato di tutti gli atti che costituiscono requisiti a norma della Costituzione, compreso il parere della regione Lombardia.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previo parere favorevole del sottosegretario DAVICO, l’emendamento 1.1 è posto in votazione ed è approvato.

È quindi approvato l’articolo unico, nel testo emendato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) sollecita la richiesta di trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge n. 831 e connessi (lingua italiana dei segni) e n. 952 (servizio civile a favore dei disabili).

Il PRESIDENTE informa che la richiesta sarà trasmessa al Presidente del Senato dopo l’acquisizione del parere della Commissione bilancio.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) sollecita la convocazione in audizione della conduttrice e della redazione del programma televisivo «Chi l'ha visto?», in relazione all'avvio dell'esame dei disegni di legge n. 306 e n. 346 (persone scomparse).

Il PRESIDENTE assicura che tale richiesta sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10 E CONNESSI E
SUI RELATIVI EMENDAMENTI**

La Commissione, esaminata la proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, adottata come testo base nell'esame in sede referente,

premessi che:

l'orientamento verso una soluzione legislativa della controversa materia, da realizzare in tempi rapidi, è stato affermato dal Senato con l'ordine del giorno approvato il 1° agosto 2008, nel quale si consideravano mature le condizioni per una disciplina sul «fine vita», nel proposito di colmare il vuoto legislativo e di assicurare, attraverso il riconoscimento dell'autonomia e della libertà della persona nelle scelte riguardanti la salute, la piena tutela dei diritti fondamentali di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, in particolare attraverso il divieto di ogni forma sia di eutanasia sia di accanimento terapeutico;

nella delicata materia delle scelte di fine vita, l'approvazione di una legge da parte del Parlamento, rappresentante della sovranità popolare, è attesa dall'opinione pubblica ed è indispensabile per assicurare che la tutela dei ricordati diritti fondamentali sia costante e omogenea, e non abbandonata alle contraddizioni di una giurisprudenza oscillante e mutevole;

la vita, prima ancora che un diritto fondamentale, è la precondizione per il godimento di ogni altro diritto fondamentale, e come tale deve essere tutelata in modo preminente;

il diritto alla libera determinazione in materia di salute rientra tra i valori costituzionali indefettibili;

il diritto fondamentale ad essere curati rientra a sua volta tra i valori costituzionali indefettibili, traducendosi in un dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), particolarmente intenso a favore dei più deboli, che si trovino in uno stato di dipendenza dagli altri, come i soggetti in stato vegetativo persistente;

può esistere una tensione tra i due ultimi diritti appena ricordati, da risolversi attraverso forme e tecniche ragionevoli di bilanciamento. In tale contesto, il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione non può ovviamente risolversi nel sacrificio assoluto del diritto alla vita e del dovere costituzionale di solidarietà;

il legislatore può ragionevolmente distinguere tra la condizione di colui che, in piena capacità di intendere e volere, esprime un consenso o

un dissenso *attuale* e informato su determinati trattamenti cui sottoporsi o non sottoporsi, e la condizione del soggetto che affidi a una dichiarazione anticipata alcune scelte in materia, però trovandosi successivamente nell'impossibilità di riattualizzare il proprio consenso;

nutrizione e idratazione, fornite per vie naturali o artificiali, costituiscono forme di sostegno vitale e in quanto tali sono dovute eticamente, deontologicamente e giuridicamente, come suggerito dal Comitato nazionale di bioetica nel testo approvato in data 30 settembre 2005;

il legislatore può perciò ragionevolmente ritenere che esse non possano costituire oggetto di dichiarazione anticipata;

il testo unificato contiene, all'articolo 1, proposizioni normative ricognitive di principi costituzionali, le quali hanno non solo un forte significato simbolico, ma chiariscono l'ispirazione dell'intero testo legislativo, fornendo altresì solidi criteri per la risoluzione di eventuali incertezze sul significato di singole disposizioni;

esprime parere favorevole, osservando, quanto all'art. 2, comma 2, del testo unificato, che il complesso bilanciamento tra diritto alla vita, diritto all'autodeterminazione, dovere di solidarietà e di cura, libertà professionale e di scelta da parte del medico, andrebbe tradotto in una formulazione meno assoluta.

Esaminati, inoltre, gli emendamenti al testo unificato, la Commissione, per tutte le ragioni esposte in premessa, esprime un parere contrario alle proposte di modifica che, in qualsiasi forma, introducano nell'ordinamento un diritto all'eutanasia e al suicidio assistito, come pure a quegli emendamenti che prefigurino, ammettano o dispongano qualsiasi forma di accanimento terapeutico, esprimendo un parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO
DAI SENATORI CECCANTI, BIANCO, INCOSTANTE,
ADAMO, SANNA, BASTICO, Mauro Maria MARINO,
VITALI, PROCACCI E DE SENA SUL TESTO UNIFI-
CATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE N. 10 E CONNESSI**

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto dal senatore per i disegni di legge in titolo,

premessi che la Costituzione, anche sulla base della giurisprudenza costituzionale ed in particolare delle sentenze n. 238/1996 e n. 438/2008, impone di bilanciare nelle concrete scelte legislative il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla vita, senza poter sacrificare unilateralmente uno dei due, risultando quindi a priori esclusa la legittimità sia di disposizioni volte a introdurre forme di eutanasia attiva e passiva sia di rigidi proibizionismi che impongano forme di accanimento terapeutico lesive della dignità della persona (che violerebbero in particolare l'articolo 32, secondo comma, della Costituzione) e che in materia di questo tipo l'esame dei presupposti deve essere compiuta con particolare precisione e delicatezza, senza che ciò sia inficiato dalla diversa collocazione dei singoli parlamentari e dei Gruppi rispetto al Governo;

– ritiene che non sia ragionevole prevedere in qualsiasi caso l'impossibilità di interrompere alimentazione e idratazione, come previsto dall'articolo 5 comma 6 del testo unificato. Va infatti tenuto conto del parere del Comitato nazionale di bioetica del 30 settembre 2005 che invita a tener presente l'esistenza di casi in cui, in relazione alle condizioni del paziente, non si possa escludere a priori che alimentazione e idratazione si possano configurare come forme di accanimento terapeutico, possibilità a cui peraltro allude contraddittoriamente il già citato comma parlando di «diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente»; la norma non è ragionevole perché tende per l'appunto a regolare in modo identico tipologie dichiarate come diverse;

– ritiene altresì che l'irrinunciabile diritto del medico curante all'obiezione di coscienza, previsto in tutta la sua doverosa ampiezza dall'articolo 8, comma 5, e come tale non comprimibile, vada completato con la previsione di un vincolo a carico delle strutture sanitarie, senza il quale il diritto all'autodeterminazione del paziente, nelle forme che il legislatore intenderà prevedere, risulterebbe unilateralmente sacrificato con una grave incostituzionalità per omissione;

– ritiene improprio e quindi da espungere il contenuto di cui all'articolo 1, che riproponendo affermazioni di principio di valore costituzionale, rischia di determinare gravi incertezze interpretative anche oltre il disegno di legge in discussione, non essendo univocamente chiaro se intendano solo riepilogare i principi vigenti o se si intenda invece integrare surrettiziamente il dettato costituzionale mettendo in discussione in modo non trasparente gli equilibri e i bilanciamenti realizzati in alcune delicate leggi vigenti;

– per la stessa ragione di cui sopra ritiene costituzionalmente inopportuno e quindi da espungere il contenuto di cui all'articolo 2, che riproduce divieti già vigenti, lasciando nel dubbio l'interprete se si intendano solo riprodurre o ulteriormente espandere; in particolare la formulazione del comma 2 che vieta, nella sua absolutezza, anche in relazione «all'alleviamento della sofferenza» qualsiasi attività medica «orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente» sembra andare ben al di là del legittimo e doveroso divieto di pratiche eutanasiche e sconfinare in forme di accanimento terapeutico che violerebbero l'articolo 32, comma secondo, della Costituzione.

Per tali motivi, si esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO
DAL SENATORE PARDI SUL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE N. 10 E CONNESSI**

La Commissione, esaminato il testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo,

premessò che:

l'articolo 32 della Costituzione sancisce che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», definendo da un lato il diritto alla vita, dall'altro una laica sacralità che impone il rispetto dell'essere umano – nel tempo presente e in quello futuro – nel suo perimetro fisico e anatomico oltre che in quello intangibile della dimensione intellettuale e politica. Tale articolo definisce altresì un confine costituzionale che il legislatore non può varcare, oltre il quale compare la libertà di scelta e l'autonomia di pensiero. Allo stesso modo si esprime l'articolo 13 della Costituzione, laddove definisce l'inviolabilità della libertà personale;

tra i diritti fondamentali dell'uomo che ricadono all'interno di questa formulazione vi è il diritto all'autodeterminazione, che garantisce la libertà di disporre della propria vita e del proprio corpo come bene inviolabile;

in tal senso si è espresso recentemente il Presidente emerito della Corte Costituzionale Flick, allorché ha ricordato che il diritto all'autodeterminazione e quello alla salute, che costituiscono i fondamenti del consenso informato, sono entrambi fondamentali e tra essi non può essere proposta una rigida gerarchia. In modo analogo la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, poneva sullo stesso livello il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla vita;

la convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina del 1997 definisce la necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo l'importanza di assicurare la sua dignità antepo-
nendo «l'interesse e il bene dell'essere umano (...) sul solo interesse della società o della scienza» (art. 2) e ribadendo che «un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato» e «allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento,

questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge; individuando nella Costituzione i principi che l'ordinamento ritiene insuscettibili di negoziabilità, la nota sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007, n. 21748, con particolare riferimento agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, ha sancito il divieto per il medico di eseguire trattamenti sanitari senza aver quel consenso libero e informato del paziente che è presupposto essenziale del suo diritto primario di accettazione, rifiuto o interruzione della terapia;

si tratta di un «diritto (assoluto) di non curarsi, anche se tale condotta (lo) esponga al rischio stesso della vita» (così, di recente Cass., 15 settembre 2008, n. 23676) che, in quanto tale, è giocoforza che debba, e possa, esprimersi anche nella terza direzione (volontà interruttiva) perché improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell'individuo e dell'intimo nucleo della sua personalità quale formatosi nel corso di una vita in base all'insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni (cfr. Cass., n. 21748 cit. del 2007);

una volta ricordato, del resto, che tutte le norme costituzionali a presidio di diritti primari (l'articolo 32 è fra queste) sono imperative e di immediata operatività senza che occorra, a questi fini, intervento alcuno del legislatore ordinario (sull'obbligo di rispetto del «generale vincolo del giudice alla legge» e, perciò e *in primis*, della Carta Costituzionale, cfr. Corte Cost. 8 ottobre 2008, n. 334), si impone la deduzione per cui rientrano nella sfera del diritto considerato rifiuto e volontà interruttiva di ipotetiche terapie salvifiche dal momento che il principio personalistico che lo permea a livello costituzionale esclude la possibilità di disattenderlo nel nome di un supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro ripudiato dai costituenti; in questo senso, e solo in questo, la corretta lettura del dettato costituzionale secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale «diritto dell'individuo e interesse della collettività», laddove l'intervento sociale si colloca in funzione della persona e della sua sfera autodeterminativa e non viceversa (ancora, Cass., n. 21748 cit. del 2007). Né varrebbe eccepire che gli eventuali rifiuti ovvero le espressioni di volontà interruttiva di terapie che conducano, in ipotesi, alla morte configurerebbero fenomeni eutanasici;

parimenti, il Codice Civile, che all'articolo 408 ribadisce che «l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata», assume chiaramente che una persona possa designare un «amministratore di sostegno» perché siano rispettate le proprie indicazioni nel caso si trovi in caso di stato vegetativo permanente;

considerato che

il testo unificato dei disegni di legge n. 10 e connessi del Relatore, adottato quale testo base dalla 12^a Commissione permanente, risulta in più punti in palese contrasto con il principio dell'inviolabilità della libertà e

dignità personale di cui all'articolo 32 della Costituzione. Esso prevede infatti il divieto di sospendere idratazione e nutrizione artificiali sia per i soggetti capaci di intendere e volere che per quelli in stato di incoscienza, in quanto esclusi dal novero dei presidi sanitari. Ciò in contrasto con quanto la prima sezione civile della Suprema Corte di cassazione con sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007 ha stabilito, ossia che «non v'è dubbio che l'idratazione e l'alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono trattamento sanitario» [...]. Siffatta qualificazione è del resto convalidata dalla comunità scientifica internazionale; si allinea infine agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, la quale ricomprende il prelievo ematico (anch'esso pratica medica di ordinaria amministrazione) tra le misure di «restrizione della libertà personale quando se ne renda necessaria l'esecuzione coattiva perché la persona sottoposta ad esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo» sentenza 238/96.«. Risulta quindi palese la violazione, recata dalla formulazione del testo in esame, rispetto al secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione che dispone: »Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge«;

alimentazione e idratazione, ai sensi del testo in esame, verrebbero comunque preclusi alla volontà decisionale del singolo e quindi comunque obbligatoriamente applicati al paziente in caso di necessità. Verrebbe, in tal modo, fattualmente e sostanzialmente svuotata la portata delle dichiarazioni anticipate di volontà che pure dovrebbero costituire oggetto del disegno di legge, tramutando le stesse in uno strumento astrattamente previsto dall'ordinamento ma di cui non è possibile disporre efficacemente ed effettivamente se non per una parte che diviene residuale e secondaria. Infatti, quand'anche fossero adempiuti tutti i gravosi ed irragionevoli obblighi procedurali posti dal disegno di legge in esame e quand'anche le volontà di medico e paziente si trovassero concordi relativamente ai presidi terapeutici, queste non potrebbero mai superare l'obbligo di idratazione e alimentazione stabilito, caso forse unico nella legislazione mondiale, in forza di legge;

in un contesto di progressione costante in campo medico e scientifico, ogni rigida discriminazione *ope legis* tra presidi sanitari vitali e non, costringerebbe ad un costante aggiornamento della normativa in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento. Per evitare una potenziale e prevedibile obsolescenza normativa delle disposizioni in questione è quindi quanto mai necessario affidarsi ai principi già chiaramente dettati dalla Carta Costituzionale circa la libertà di scelta di ogni singolo individuo in merito alle tecniche terapeutiche da ritenere adatte per sé;

la regolamentazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento si risolve, nella formulazione del testo in esame, in un percorso non ragionevole ed irto di difficoltà per quanti volessero liberamente avvalersene, giungendo a porsi in conflitto con lo stesso diritto al consenso informato e al principio di autodeterminazione dell'individuo. Risulta infatti evidentemente contrastante con la fruibilità di tali diritti, l'obbligo, sancito dal testo base in oggetto, di depositare le proprie volontà presso un notaio

con l'assistenza il proprio medico curante, nonché l'obbligo della reiterazione triennale a pena di inefficacia delle dichiarazioni stesse. È altresì fortemente limitativa della libertà e dignità personale dal paziente la previsione dell'assenza di qualunque forma di vincolatività delle «volontà di fine vita», espresse nelle forme e nei modi previsti dalla legge, per il medico curante, ai sensi di quando disposto dagli articoli 6, comma 7, e 8, commi 4 e 5, del testo unificato;

l'alleanza terapeutica tra medico e paziente viene dunque sostanzialmente meno, laddove è comunque la volontà del medico curante a prevalere sulla volontà espressa dal paziente secondo la procedura di cui all'articolo 5 del testo unificato;

valutato inoltre che non risulta, infine, essere stato verificato il potenziale impatto della regolamentazione in esame, con particolare riferimento alle ricadute sullo svolgimento quotidiano dell'attività dei medici di base, sulla gestione dei reparti di rianimazione degli ospedali italiani e, non da ultimo, sull'attività professionale notarile;

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 889**Art. 1.****1.1**

Bodega, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1 si applicano, ai fini dei conseguenti trasferimenti di risorse dalla provincia di Milano alla provincia di Monza e della Brianza, le disposizioni di cui alla medesima legge 11 giugno 2004, n. 146 e successive modificazioni e integrazioni.

1-ter. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Conseguentemente, nel titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e disposizioni conseguenti».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 3 marzo 2009

42^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 febbraio scorso.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*), integrando la relazione già svolta, illustra gli emendamenti 10.0.1 (testo 2), 17.29 (testo 2) e 30.0.7 (testo 2), sui quali la Commissione è stata chiamata a rendere parere.

In particolare l'emendamento 10.0.1 (testo 2) prevede, tra l'altro, che nella relazione trasmessa annualmente dal Ministero delle politiche agricole alle Camere, siano indicati, per le iniziative a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, gli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, con particolare riguardo alle contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con riferimento al nuovo reato di contraffazione di indicazione dei prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del disegno di legge in esame.

L'emendamento 17.29 (testo 2) modifica l'articolo 17 del disegno di legge n. 1195, nella parte in cui attribuisce all'Agenzia per la sicurezza nucleare, tra gli altri, il potere di irrogare sanzioni, nonché sospendere e revocare le autorizzazioni in caso di violazioni. In particolare, l'emendamento in esame, rispetto al testo approvato dalla Camera, estende il potere dell'Agenzia di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, oltreché ai casi di inosservanza dei propri provvedimenti da parte dei titolari di auto-

rizzazioni, ai casi di «mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli». Riferisce infine, sull'emendamento 30.0.7 (testo 2), il quale introduce una novella al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 287 del 1990, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Antitrust per le infrazioni gravi commesse dalle imprese. L'emendamento in esame completa la disposizione legislativa suddetta prevedendo che, in caso di infrazione commessa da un'associazione di imprese, l'importo della sanzione sia calcolato sulla base del fatturato realizzato dalle imprese associate che traggono vantaggio dalla condotta anticoncorrenziale e possa essere comminato per una parte all'associazione e per una parte alle imprese associate.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore GALPERTI (PD) ritiene inopportuna la decisione del Governo di inserire, in un disegno di legge in materia di energia, disposizioni di rilievo e di esclusiva competenza della Commissione giustizia, quali quelle relative ai consorzi agrari, alle competenze delle procure distrettuali per i reati di contraffazione, nonché alla cosiddetta *class action*.

Per quel che concerne il merito del provvedimento esprime un giudizio critico sull'articolo 9 comma 3, nella parte in cui attribuisce la competenza a svolgere le indagini per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Analoghe perplessità, anche sul piano della loro compatibilità con la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, destano le disposizioni di cui all'articolo 24, le quali prevedono la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza del TAR del Lazio sede di Roma di tutte le controversie concernenti le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di energia. Talune riserve formula poi con particolare riguardo al comma 4, il quale prevede che le norme sulla devoluzione di competenza al TAR del Lazio si applichino anche ai processi pendenti. Conclude sottolineando l'esigenza che si intervenga nella materia relativa al riparto di giurisdizione, prevedendo una più ampia e complessiva ridefinizione, non esclusivamente per singole materie, del riparto di competenze fra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Il senatore CASSON (PD), nel condividere i rilievi da ultimo formulati, osserva, con riguardo al comma 3 dell'articolo 9, come sia necessario che all'ampliamento delle competenze spettanti alle procure distrettuali corrisponda un adeguato incremento delle risorse umane in esse impiegate.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) esprime profonde perplessità sull'articolo 9, comma 3, in quanto l'attribuzione di ulteriori competenze rischia di pregiudicare le attività svolte dalle procure distrettuali, con particolare riguardo a quelle finalizzate al contrasto della criminalità organizzata.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) chiede al sottosegretario Caliendo di chiarire quali siano state le ragioni sottese a tale ampliamento di competenze delle procure distrettuali.

Il sottosegretario CALIENDO precisa che l'attribuzione alle procure distrettuali delle indagini per i reati di contraffazione dovrebbe assicurare una più rapida e certa perseguibilità di tali delitti. Concorda con il senatore Casson, sull'esigenza di una più complessiva ridefinizione delle dotazioni organiche delle procure distrettuali anche alla luce di tale ampliamento di attribuzioni.

Il senatore CASSON (*PD*) osserva come l'attribuzione alle procure distrettuali della competenza a svolgere indagini sui delitti di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, sanzionati con pene esigue, contrasti con il quadro complessivo di attribuzioni ad esse spettanti. Compete, infatti, come osserva l'oratore, alle procure distrettuali in genere lo svolgimento di indagini per fattispecie di reato di particolare gravità.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) rileva come piuttosto che attribuire alle procure distrettuali tali ulteriori competenze si sarebbe potuto valutare l'opportunità di attribuire tali competenze all'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, soggetto, del quale, invece, è stata recentemente decisa la soppressione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1043

Il relatore CASSON (*PD*) ricorda che era stato formalmente chiesto al Governo di chiarire se fosse suo intendimento presentare un disegno di legge di riforma organica della parte generale del codice penale.

Il sottosegretario CALIENDO, pur confermando l'intendimento del Governo di presentare un provvedimento su tale materia, ritiene che la Commissione possa, *medio tempore*, avviare l'esame del disegno di legge in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(570) CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 600-bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile

– e petizione n. 44 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Il presidente BERSELLI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale modifica il quarto comma dell'articolo 600-bis del codice penale

in materia di prostituzione minorile, prevedendo l'inescusabilità dell'ignoranza della minore età della vittima. Al riguardo sottolinea che l'introduzione di tale disposizione determinerà una riduzione del mercato della prostituzione minorile.

È aperta quindi la discussione generale.

Il senatore LONGO (*PdL*) esprime preliminarmente perplessità sul provvedimento in esame, il quale non sembra tenere conto di quanto previsto da altre iniziative legislative, fra cui il disegno di legge n. 1079, in materia di prostituzione attualmente all'esame delle Camere. Il disegno di legge inoltre non appare del tutto conforme a quanto previsto dalla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di valenza scusabile dell'ignoranza e dell'errore.

Nel merito del provvedimento ritiene che la modifica proposta all'articolo 600-*bis* possa determinare una limitazione dell'attività sessuale libera e non contrastata fra adolescenti consenzienti.

Il senatore CASSON (*PD*), pur condividendo le finalità del provvedimento, ritiene che tale modifica legislativa debba essere valutata anche alla luce di quanto previsto in altre iniziative legislative attualmente all'esame delle Camere. In particolare ritiene necessario coordinare tale modifica all'articolo 600-*bis* con l'introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui al disegno di legge n. 1079.

Il presidente BERSELLI, concordando con i rilievi da ultimo formulati, propone di rinviare il seguito dell'esame e si riserva di valutare anche l'opportunità di procedere ad una richiesta di riassegnazione dello stesso alle Commissioni riunite al fine di assicurarne l'esame congiunto con le altre iniziative legislative in materia di prostituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 3 marzo 2009

139^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra gli emendamenti riferiti agli articoli 27 e seguenti relativi al disegno di legge in esame, rilevando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 42.0.700. Rileva poi che le proposte 44.700 e 44.701 ricalcano i contenuti della proposta 26.0.700 (testo 2), sulla quale è stato già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di ribadire il parere contrario sulle proposte citate dal relatore e di esprimere avviso contrario anche sulla proposta segnalata in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il RELATORE propone quindi di esprimere parere non ostativo su tutte le proposte esaminate, ad eccezione degli emendamenti 42.0.700, 44.700 e 44.701, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 10,55.

140^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater*, del Regolamento, limitatamente all'articolo 26-*quater*. Esame)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che è stato deferito alla Commissione bilancio l'esame, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater*, del Regolamento del Senato, dell'articolo 26-*quater* del testo approvato dalle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Al riguardo, evidenzia che la disposizione in questione reca una delega in materia di riforma del processo amministrativo, rispetto alla quale nel corso del dibattito in Assemblea è stata sollevata dai Gruppi di opposizione una questione di estraneità all'oggetto del disegno di legge collegato, in relazione alla quale la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi, ai sensi della citata disposizione regolamentare.

Si apre il dibattito.

Il senatore LEGNINI (PD), nel richiamare i rilievi critici svolti dalla propria parte politica nel corso del dibattito in Assemblea circa l'estraneità all'oggetto di numerose disposizioni contenute nel provvedimento in esame, come approvato dalle Commissioni di merito, si sofferma sui contenuti dell'articolo 26-*quater* in quanto disposizione espressamente e correttamente rimessa dalla Presidenza del Senato all'esame della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater*, del Regolamento. Al riguardo, pur riconoscendo l'opportunità di un intervento di riforma normativa in materia di processo amministrativo, evidenzia che non

sussiste alcun collegamento tra tale ambito e il tema della riforma del giudizio civile. Le due giurisdizioni, civile ed amministrativa, costituiscono infatti materie autonome che non possono essere considerate di per sé in correlazione. Il processo amministrativo costituisce, infatti, un ambito del tutto estraneo alla riforma del processo civile, indicata nella risoluzione di approvazione del DPEF per il 2009-2013, per cui non appare sostenibile la tesi prospettata dal sottosegretario Vegas nel corso del dibattito in Assemblea in ordine alla connessione tra tali materie in quanto attinenti a diritti patrimoniali. Il processo amministrativo, peraltro, coinvolge molti altri settori di tutela non esclusivamente interessando il piano della tutela giurisdizionale dei diritti patrimoniali. Conclude, quindi, rilevando l'estraneità all'oggetto della disposizione in esame che non concerne le materie richiamate nell'ambito del DPEF e della relativa risoluzione di approvazione quali oggetto di provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (*PD*) si sofferma sulla necessità di considerare la particolare natura dei disegni di legge collegati, funzionali alla realizzazione della manovra finanziaria e in tale ottica oggetto di una specifica disciplina in ordine al contenuto proprio nonché relativamente al regime della ammissibilità dei relativi emendamenti. Dopo aver evidenziato la necessità di tutelare il raggiungimento dei saldi di finanza pubblica evitando che nel corso dell'anno vengano adottate misure comportanti il peggioramento della decisione di bilancio, svolge osservazioni critiche in ordine alla legislazione di spesa adottata successivamente alla manovra estiva, in particolare attraverso la decretazione d'urgenza, che rischia di compromettere gli obiettivi dei saldi. È necessario, dunque, rivedere il ricorso a siffatta legislazione di spesa, in un'ottica di razionalizzazione della decisione di bilancio. I provvedimenti collegati in esame presso il Parlamento presentano un contenuto fortemente disomogeneo, così riducendosi la portata dei medesimi quale strumento per l'attuazione della manovra di finanza pubblica. Formula, quindi, osservazioni critiche in ordine alla eterogeneità delle ulteriori disposizioni confluite nell'ambito dei disegni di legge collegati che hanno ingenerato una notevole sovrapposizione di disposizioni normative. È necessario, invece, che sia salvaguardato il contenuto proprio dei disegni di legge collegati, che dovrebbero risultare ancorati alle materie trattate nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella relativa risoluzione di approvazione. In ordine all'articolo 26-*quater*, oggetto di esame, sottolinea che la disposizione, in quanto disomogenea rispetto ai contenuti propri del provvedimento, risulta meritevole di una dichiarazione di estraneità e conseguentemente di inammissibilità da parte della Presidenza del Senato. Sottolinea, al riguardo, che la disposizione, in quanto relativa ad una materia certamente meritevole di un processo di riforma anche in un'ottica di sostegno allo sviluppo, potrebbe comunque risultare stralciata e successivamente esaminata in apposito e distinto disegno di legge nelle sedi proprie. Conclude, quindi, per la necessità di adottare una posizione di particolare rigore nella valutazione

dell'estraneità all'oggetto della disposizione in esame, invitando all'espressione di un parere di disomogeneità rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato in questione.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato come la procedura di esame, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, costituisca la prima applicazione della norma regolamentare in esame, evidenzia come l'articolo 26-*quater* del provvedimento in esame presenti contenuti omogenei rispetto alle materie indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 e nella relativa risoluzione. In particolare, la riforma del processo amministrativo prevista dalla disposizione in esame risulta strettamente connessa alle materie della semplificazione e della competitività richiamate in sede di programmazione economica per il triennio, che costituiscono l'elemento portante delle misure intraprese dal Governo e rispetto alle quali la riforma del processo amministrativo risulta necessaria e non procrastinabile. A tali profili si aggiunge, inoltre, l'ulteriore elemento inerente la stretta connessione tra la riforma del processo civile e quella del giudizio amministrativo, elemento già richiamato dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito in Assemblea. Propone, dunque, l'espressione di un parere favorevole all'omogeneità della disposizione in esame rispetto ai contenuti proprio del provvedimento collegato, come individuati nel DPEF e nella relativa risoluzione.

Il sottosegretario VEGAS richiama la posizione già espressa nel corso del dibattito in Assemblea in ordine alla stretta connessione tra la riforma del processo civile e quella del giudizio amministrativo, sottolineando la contiguità degli interventi in tali ambiti. Si sofferma, poi, sulle disposizioni del provvedimento collegato in materia di riforma del procedimento amministrativo, evidenziando come la riforma del processo amministrativo ne costituisca un logico corollario. Ricordando l'interpretazione estensiva già affermata in materia di provvedimenti collegati circa i temi della riforma della pubblica amministrazione e la connessione con il sostegno allo sviluppo, conclude quindi invitando la Commissione ad esprimere un parere favorevole in ordine alla omogeneità della disposizione in esame rispetto ai contenuti del provvedimento collegato, come indicati nel DPEF e nella relativa risoluzione.

Il senatore LUSI (*PD*) rileva come le argomentazioni fornite dal Governo non risultino convincenti, sottolineando come il DPEF faccia riferimento al procedimento amministrativo e non accenni alla riforma del processo amministrativo, che costituisce un ambito ben distinto non considerato nei documenti di programmazione economica. Sebbene il contenuto dell'articolo 26-*quater* in esame possa essere ritenuto apprezzabile in relazione all'esigenza di maggiore celerità e certezza in materia di tutela giurisdizionale, la materia del processo amministrativo non risultava considerata nel DPEF, per cui sottolinea la necessità di procedere ad uno stralcio della disposizione in questione dal testo approvato dalle Commis-

sioni di merito, al fine di consentire un pieno rispetto delle norme procedurali in materia di provvedimenti collegati e contenuti propri dei medesimi.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'articolo 26-*quater* del disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento – sentito il rappresentante del Governo – osserva che la norma è omogenea, nel suo contenuto e nelle sue finalità complessive, rispetto alle materie indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 e nella relativa risoluzione nell'ambito delle politiche per la semplificazione e per la competitività.».

La Commissione approva la proposta di parere.

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

(Parere alla 14^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra l'ulteriore emendamento 24.4 ed i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero – *casario*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il PRESIDENTE richiama anzitutto i lavori svolti sul provvedimento per il parere alla Commissione di merito con particolare riferimento all'istruttoria sul testo e ricorda che il rappresentante del Governo aveva depositato, nella seduta pomeridiana del 25 febbraio scorso, una nota di chiarimento in ordine alle questioni rilevate sul testo del decreto-legge in esame. Al riguardo, evidenzia che non risultano forniti dall'Esecutivo elementi di chiarimento in ordine alla questione del mancato allineamento tra l'ambito temporale di costituzione e la relativa copertura finanziaria in ordine al Commissario straordinario di cui all'articolo 4. Risultano, inoltre, necessari ulteriori elementi di chiarimento in materia di rateizzazione al fine di chiarire gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge.

Il sottosegretario VEGAS, in ordine alla questione della rateizzazione dà lettura di una nota della Ragioneria nella quale si rileva la neutralità finanziaria del meccanismo della rateizzazione, rispetto al quale non risultano stimabili effetti finanziari negativi. L'equilibrio finanziario è assicurato dalla previa materiale acquisizione delle risorse all'Erario dello Stato, che diventa definitiva per la parte che assicura la copertura dell'onere del tasso di approvvigionamento medesimo. Non sembrano, in ogni caso, stimabili effetti negativi conseguenti al maggiore fabbisogno da parte della tesoreria con riflessi sulla spesa per interessi, tenuto conto che si prevede l'applicazione di parametri generali per la quantificazione delle risorse da versare al bilancio, basati sulla mera differenza tra l'onere delle anticipazioni, a breve, e l'onere sui BTP, a medio-lungo termine, senza potersi valutare scostamenti temporali tra la prevista rateizzazione e la possibile restituzione coattiva dell'anticipazione.

Il relatore ESPOSITO (*PdL*), preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dà quindi lettura di una proposta di parere sul testo del provvedimento, volta tra l'altro a modificare il testo all'articolo 4, comma 5, nel senso di allineare la copertura relativa al Commissario straordinario all'arco temporale previsto per l'attività del medesimo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'articolo 2, al comma 2, siano aggiunte in fine le seguenti parole: "Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.".

– che all'articolo 4, al comma 5, siano soppresse le parole "; a decorrere dal 1° gennaio 2011 sulle competenze di cui al presente comma prevede l'AGEA"».

Il senatore LEGNINI (*PD*) evidenzia la necessità che siano forniti ulteriori chiarimenti in ordine all'articolo 3 del testo del decreto-legge in conversione, in materia di rateizzazioni. Posto che i debiti in questione risultano scaduti e quindi esigibili, la previsione di lunghi periodi di rateizzazione appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi, atteso che le somme in questione non vengono ad essere acquisite immediatamente al bilancio dello Stato.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha rilevato come la prevista rateizzazione risulti neutrale sul piano degli effetti di tesoreria, anche considerata la maturazione degli interessi, il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea che non appare sostenibile la tesi della neutralità finanziaria della rateizzazione sostenuta dal rappresentante dell'Esecutivo. Al riguardo, risultano evidenti effetti finanziari negativi in termini di cassa, rispetto ai quali è necessaria la previsione di un'ideale copertura finanziaria, anche

in considerazione dell'elevato importo dei debiti esigibili di cui si prevede la possibilità di rateizzazione. Non risulta, inoltre, sostenibile l'asserita neutralità finanziaria del testo del provvedimento, in considerazione della previsione di un tasso di interesse, posto che la maturazione di un interesse sulle rateizzazioni non incide sugli effetti negativi in termini di cassa. Ricorda, al riguardo, come analoghe disposizioni in materia siano state sempre oggetto di copertura finanziaria, che appare necessaria anche con riferimento al testo in esame.

Il sottosegretario BUONFIGLIO evidenzia come la prevista rateizzazione non determini ulteriori effetti finanziari negativi, posto che ogni anno viene già prevista un'anticipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a favore dell'AGEA, a titolo di anticipazione annuale rispetto alle previsioni della politica agricola comune.

Il senatore MORANDO (PD) evidenzia, al riguardo, che la legislazione vigente prevede tuttavia il pagamento del debito da parte dei soggetti debitori, per cui è palese il realizzarsi di un effetto finanziario negativo connesso alla rateizzazione.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi dal dibattito, propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento al fine di acquisire i necessari approfondimenti da parte del Governo in ordine agli articoli 3 e 6 del provvedimento in materia di rateizzazione.

La Commissione conviene e l'esame del testo del provvedimento viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 3 marzo 2009

65^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 15,10.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM (2008) 428 def.) (n. 20)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Si apre il dibattito.

In relazione ad una specifica osservazione formulata nella scorsa seduta dal presidente Baldassarri, il relatore SCIASCIA (*PdL*) chiarisce che le operazioni relative alla riqualificazione professionale ricadono in regime di esenzione di IVA. Dopo un'interlocuzione del senatore CONTI (*PdL*), il relatore ribadisce la *ratio* del regime di esenzione con riferimento all'attività di aggiornamento professionale svolto anche da istituti privati. Conclude il proprio intervento sottolineando il rilievo delle ipotesi di modifica della disciplina dell'IVA per le cessioni di beni effettuate nel settore dell'artigianato.

Il presidente BALDASSARRI richiama l'attenzione sulla normativa tributaria riguardante l'IVA sulle prestazioni di servizi, alberghieri e di ristorazione, in occasione della partecipazione a convegni, congressi ed eventi simili (cosiddetta «IVA congressuale»). In proposito rammenta che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) aveva introdotto la detraibilità dell'IVA versata sulle predette prestazioni nella misura del 50 per cento per il primo anno e del 100 per cento a partire dal 2008. Tuttavia, rileva che il decreto-legge n. 112 del 2008 ha modificato la pre-

detta normativa tributaria, disponendo, in materia di IVA, la soppressione dell'indetraibilità per le prestazioni di servizi alberghieri e di ristorazione con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008. Osserva che, in base alla modifica prima indicata, l'imposta relativa alle predette prestazioni risulta pertanto detraibile sulla base dei principi generali in materia di IVA.

Ricorda quindi, in materia di imposte dirette, che il citato decreto-legge n. 112 ha previsto una limitazione alla deducibilità delle spese per le prestazioni di servizi alberghieri e di ristorazione, per un ammontare non superiore al 75 per cento, con riferimento al reddito di impresa e a quello di lavoro autonomo.

Dopo aver dato conto della normativa di diritto interno, rileva dunque che gli ordinamenti di altri Paesi, come la Spagna, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna, consentono una piena detrazione dell'IVA congressuale, con un indubbio vantaggio concorrenziale rispetto all'Italia. Ciò posto, segnala al relatore l'importanza di inserire nella proposta di risoluzione che sarà presentata una raccomandazione al Governo ad adoperarsi al fine di armonizzare la disciplina nazionale sull'IVA congressuale con quella degli altri Paesi. In proposito, al fine di scongiurare il pericolo di un abuso dell'agevolazione tributaria, ritiene conveniente la fissazione di un tetto massimo su base annua degli importi per i quali può essere riconosciuta la detrazione.

Il senatore COSTA (*PdL*) dichiara di condividere la proposta del presidente Baldassarri, anche tenuto conto che i convegni e i congressi sono divenuti ormai un'importante occasione per lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento professionale.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), concordando sulla rilevanza della tematica posta, ricorda tuttavia che è in atto un consistente contenzioso in sede giudiziale sulla deducibilità delle spese per le prestazioni di servizi alberghieri, sostenute per importi particolarmente elevati. Al riguardo, segnala che la fissazione di una soglia massima di deducibilità ha rappresentato una soluzione di equilibrio fra le contrapposte esigenze dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione su un tema di grande rilevanza, quale la crisi del settore dell'edilizia, in risposta alla quale, anche nella regione Emilia Romagna, è in corso un processo di frammentazione del sistema delle imprese e un progressivo spostamento delle operazioni del settore verso l'economia sommersa. Con l'obiettivo di garantire un sostegno a tale comparto, contrastando anche il rischio di operazioni irregolari, ritiene che la discussione sulla proposta di direttiva in esame offra l'opportunità per sottoporre al Governo l'ipotesi di estendere l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta anche alle prestazioni ricomprese nell'ambito dei contratti per la realizzazione di opere pubbliche e di interventi di bioedilizia. Nel primo caso si amplierebbero le risorse

degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche e nel secondo si incentiverebbe un ampliamento delle attività verso settori innovativi.

Il senatore MUSI (*PD*), anche considerato che la direttiva può ancora essere modificata, ritiene fondamentale verificare se l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta possa determinare minori entrate e, in caso affermativo, quantificare gli effetti dell'agevolazione sul gettito tributario. Osserva inoltre che la discussione, per essere completa e approfondita, rende necessario acquisire gli orientamenti del Governo sulla normativa in questione.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), facendo riferimento alla proposta avanzata dal senatore Barbolini in materia di agevolazioni per le imprese edili, precisa che la direttiva 2006/112/CE assoggetta alle aliquote ridotte le operazioni di cessione, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni effettuate nell'ambito della politica sociale. Rispetto a tale disposizione, ritiene che le modifiche proposte con l'atto comunitario all'esame della Commissione rappresentino un importante passo nella direzione auspicata dal senatore Barbolini, nella parte in cui esse prevedono di assoggettare alle aliquote ridotte anche le prestazioni di servizi di restauro, riparazione, trasformazione, manutenzione e pulizia di abitazioni e luoghi di culto, di elementi del patrimonio culturale e di monumenti storici.

Il presidente BALDASSARRI, nel precisare che la procedura attivata dalla Commissione si colloca nella fase ascendente del processo normativo comunitario, osserva che occorre evitare eccessive puntualizzazioni delle modifiche da sottoporre al Governo, ritenendo viceversa preferibile cogliere l'occasione per una serie di indicazioni di principio, ma non per questo meno rilevanti.

Per quanto riguarda le prestazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche, occorre a suo avviso stabilire che gli investimenti decisi dalle autorità pubbliche devono riguardare il valore dell'opera da realizzare senza comprendervi anche l'IVA da assolvere, che finisce per rappresentare una mera partita di giro.

Aggiunge poi che l'edilizia e la ristorazione richiedono un intervento diretto a far emergere una maggiore base imponibile, con l'applicazione di specifiche agevolazioni tributarie, come un'aliquota IVA ridotta e una maggiore detrazione ai fini delle imposte sul reddito, citando con favore l'esempio delle ristrutturazioni edilizie.

Il senatore CONTI (*PdL*) avverte che l'eventuale introduzione di agevolazioni tributarie sulle opere pubbliche deve comunque tener conto degli obblighi esistenti per le procedure di affidamento dei contratti che hanno un importo pari o superiore alla soglia comunitaria, per evitare censure relativamente al rispetto del principio di libertà di concorrenza. Ciò posto, giudica comunque condivisibile l'impostazione del presidente Baldassarri, nella misura in cui l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta sia uno stru-

mento di contrasto all'evasione fiscale e uno stimolo al rispetto, da parte delle imprese, della normativa a tutela dei lavoratori. A tali condizioni, reputa pertanto auspicabile un orientamento favorevole degli organi comunitari sulle proposte, avanzate dalla Commissione, che il Governo riterrà di far proprie.

Il senatore MUSI (*PD*), concordando con tale preoccupazione, osserva che sarebbe possibile limitare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta alle prestazioni relative ai contratti per opere pubbliche di importo inferiore alla soglia comunitaria, nella consapevolezza che ogni intervento proposto deve essere correlato al principio di limitare gli effetti in termini di concorrenza nell'Unione europea.

Alla luce della rilevanza delle questioni poste e con il consenso della Commissione, il presidente BALDASSARRI rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame dell'atto comunitario n. 20, avvertendo che si passerà alla discussione della proposta di risoluzione e che pertanto si adopererà per sollecitare la presenza del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI dà atto all'opposizione di aver consentito il raggiungimento del numero legale prescritto per l'esame dell'atto in titolo.

Il senatore COSTA (*PdL*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 62, segnalando che esso apporta due modificazioni all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 2007, in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Dopo aver ricordato che le modifiche proposte riguardano il Comitato di sicurezza finanziaria, organo di natura tecnica istituito nel 2001, ne richiama la composizione e i compiti istituzionali, che consistono nel monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo.

Il relatore dichiara che la prima delle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo mira a stabilire che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al funzionamento del Comitato, disciplinerà tutti i procedimenti di competenza del predetto organi-

simo, inclusi gli interventi nei procedimenti in ambito comunitario e internazionale.

Nel richiamare le argomentazioni esposte nella relazione illustrativa, precisa che la modifica in commento è finalizzata a garantire maggiore tutela ai diritti fondamentali del contraddittorio e della difesa dei soggetti che risultano destinatari di misure di congelamento.

Dà quindi conto della seconda modifica apportata dall'atto in titolo, la quale è diretta a consentire di disciplinare con il medesimo decreto ministeriale anche le modalità di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241 del 1990. In proposito, segnala che la delicatezza delle informazioni acquisite dal Comitato ha palesato l'esigenza di sottrarre alcuni dei suoi atti all'accesso indiscriminato, come peraltro previsto, in generale, dalla normativa prima richiamata. Pertanto, prosegue il relatore, con la modifica proposta viene disposto che le categorie di atti del Comitato sottratti all'accesso sono individuati con il medesimo decreto ministeriale destinato a disciplinare il funzionamento del predetto organo.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene fondamentale la presenza del rappresentante del Governo, prima di procedere alla formulazione e discussione del parere, alla luce dell'esigenza di acquisire dall'Esecutivo taluni chiarimenti sulla normativa sulla quale interviene lo schema di decreto in esame.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto dell'unanime orientamento della Commissione, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, assicurando che si adopererà per sollecitare la presenza del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 3 marzo 2009

84^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

VITA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SULLE AUDIZIONI INERENTI LE PROSPETTIVE DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE*

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) chiede conferma che l'audizione del dottor Salvo Nastasi, prevista per domani in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'affare assegnato sulle prospettive delle fondazioni lirico-sinfoniche, avvenga nella qualità di commissario di enti lirici.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE CONCERNENTI LE DIFFICOLTÀ SPECIFICHE DI APPRENDIMENTO

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) sollecita la ripresa della discussione dei disegni di legge in materia di difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), deplorando che la Commissione bilancio sia ancora in attesa della relazione tecnica del Governo.

Censura altresì che di recente siano state diffuse bozze di regolamento sulla valutazione degli alunni, nelle quali erano contenute norme in contrasto con le iniziative legislative in via di approvazione e con la precedente normativa secondaria relativa all'utilizzo delle misure dispensative e compensative. Auspica quindi un chiarimento definitivo da parte dell'Esecutivo.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) si associa alle affermazioni del senatore Asciutti, esprimendo fra l'altro preoccupazione con riferimento ai regolamenti di riorganizzazione dell'assetto scolastico i quali,

nel prevedere classi più numerose con organico ridotto, rischiano di creare maggiori difficoltà agli alunni affetti da DSA. Occorre dunque accelerare l'approvazione dei provvedimenti legislativi sulla dislessia, data l'attesa nel Paese.

Concordano i senatori RUSCONI (PD) e PITTONI (LNP) a nome dei rispettivi Gruppi.

La senatrice ADERENTI (LNP), nell'associarsi alle considerazioni espresse, fa presente che per gli studenti affetti da DSA occorre un supporto di tipo diverso rispetto a quello garantito dai docenti di sostegno. Evidenzia infatti che essi necessitano di un atteggiamento educativo e didattico da parte degli insegnanti che si apprende solo a seguito di specifici corsi di formazione. Ribadisce pertanto a sua volta l'urgenza di concludere l'*iter* delle proposte legislative anche al fine di incentivare i docenti nella maggiore conoscenza del fenomeno.

Il PRESIDENTE, nell'assicurare che riferirà al presidente Possa le esigenze manifestate, sottolinea la delicatezza del problema che è socialmente assai sentito. Occorre dunque rivolgere le opportune sollecitazioni affinché l'*iter* possa procedere in maniera spedita.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI IN MATERIA DI PREISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Il senatore RUSCONI (PD) lamenta che il ministro Gelmini abbia rilasciato dichiarazioni alla stampa in merito alle preiscrizioni degli alunni alla scuola primaria, prima di riferire in Commissione come era stato a suo tempo specificamente richiesto.

Rammenta altresì che era stata avanzata l'esigenza di audire il Ministro anche con riguardo ai regolamenti conseguenti all'articolo 64 del decreto-legge n. 112, i quali sono stati approvati tuttavia definitivamente venerdì scorso in Consiglio dei ministri senza che il testo fosse contestualmente trasmesso per conoscenza alle Camere. Denuncia perciò con fermezza il comportamento dell'Esecutivo, che assai di frequente mortifica il ruolo e la dignità della Commissione, e ribadisce che l'opposizione non intende più tollerare simili episodi.

Il PRESIDENTE assicura che si farà portavoce delle sollecitazioni avanzate presso il presidente Possa. Comunica del resto che il ministro Gelmini è stata opportunamente contattata dal presidente Possa a seguito delle precedenti richieste, affinché riferisse in Commissione nelle giornate di mercoledì 11 marzo oppure mercoledì 18 marzo.

In relazione ai dati diffusi dalla stampa sulle preiscrizioni, precisa che si tratta esclusivamente di un campione di 900 scuole e che rilevazioni più attendibili saranno elaborate in questi giorni.

SULLA V CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ASSESSORI ALLA CULTURA E AL TURISMO

Il presidente VITA (*PD*) comunica di aver partecipato, su delega del presidente Possa, alla V Conferenza nazionale degli assessori alla cultura e al turismo, svoltasi a Torino nei giorni scorsi. Nel consegnare alla Commissione il testo del suo intervento alla Tavola rotonda di sabato 28 febbraio, cui ha autorevolmente preso parte il Presidente del Senato, sottolinea l'importanza dell'evento, che ha assunto ormai una regolare cadenza biennale e la cui prossima edizione si terrà nel 2011 presumibilmente a Roma. In proposito, riferisce come nel corso della Conferenza sia stato unanimemente rilevato il potenziale anticiclico dell'investimento in cultura e siano stati presentati studi di grande interesse come quello dell'università di Torino, che ha dimostrato come un euro investito in cultura, se adeguatamente utilizzato, può assicurare un ritorno fino a sei volte maggiore.

Molte realtà locali, prosegue il Presidente, hanno poi rimarcato come le attività culturali possano costituire uno dei pochi antidoti alla marginalità e alla devianza, ed hanno altresì manifestato vivo interesse per la procedura attivata dalla Commissione sulle prospettive delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che ha già avuto vasta eco. Analogamente, le aspettative sono assai alte in ordine alla riforma del cinema.

Conclude richiamando la sentita richiesta di maggiore coinvolgimento avanzata dalle autonomie locali, cui si augura le istituzioni nazionali sappiano rispondere con crescente attenzione.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) coglie l'occasione per sottolineare a sua volta come, accanto alla tradizionale connessione con il versante delle attività produttive, il turismo – ed in particolare quello di motivazione – mostri un progressivo legame con la cultura. In tale ottica, emerge a suo avviso l'esigenza di un più efficace coordinamento a livello nazionale, al fine di evitare duplicazioni e concentrare invece le risorse su iniziative qualificate, idonee ad attrarre turisti di qualità. In particolare, sollecita la predisposizione di «pacchetti» ad ampio spettro, che includano anche spettacoli ed eventi culturali di alto livello.

Si associa la senatrice DE FEO (*PdL*), la quale invoca una maggiore pubblicità degli eventi più rilevanti, in sinergia con le Regioni, gli enti locali e i *tour operator*. In tale prospettiva ritiene altresì che il ruolo di Rai International possa essere decisivo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene sull'importanza della V Conferenza nazionale degli assessori, rilevando peraltro i disagi che hanno fatto seguito alla devoluzione alle Regioni delle competenze relative in particolare al turismo. Richiama ad esempio le differenze nella classificazione degli alberghi, difficilmente comprensibili all'estero.

Evidenzia poi come la cultura non sia sufficiente ad attrarre turismo, essendo altresì necessari investimenti cospicui in infrastrutture, anche di accoglienza. In tale ottica, reputa indispensabile un portale nazionale, che promuova l'immagine all'estero dell'Italia nel suo complesso, rifuggendo da campanilismi esasperati.

Il presidente VITA (PD) registra con soddisfazione l'unanime convergenza sui profili esposti ed auspica un sollecito esame dei disegni di legge sulle città d'arte (atti Senato nn. 1206, 1359 e 1388) al fine di tradurre efficacemente in norma il comune sentire.

Si associano il senatore ASCIUTTI (PdL) e la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD), primi firmatari, rispettivamente, dei disegni di legge n. 1206 e n. 1359.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(327) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(646) BUTTI. – *Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici*

(1062) ASCIUTTI ed altri. – *Legge quadro sulla qualità architettonica*

(Esame del disegno di legge n. 646, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1264, 1062 e 327 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1264, 1062 e 327, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 646 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1264, 327 e 1062 – nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il relatore ASCIUTTI (PdL) riferisce alla Commissione sul disegno di legge n. 646, d'iniziativa del senatore Butti, recante l'abbellimento degli edifici pubblici, del quale sottolinea le numerose analogie con i disegni di legge nn. 1264, 327 e 1062.

Segnala poi che esso ripropone alcune norme già contenute nella cosiddetta «legge Bottai» circa l'obbligo di destinare una quota pari al 2 per cento nella costruzione degli edifici pubblici per la collocazione in essi di opere d'arte. Nell'esprimere condivisione su tale disposizione, ravvisa tuttavia l'esigenza di attualizzare le cifre previste nel provvedimento rispetto ai costi attuali, anche con riferimento alla soglia oltre la quale prevedere un concorso nazionale.

Manifesta poi il proprio favore sull'articolo 3, secondo cui in caso di mancato adempimento agli obblighi di destinazione di una quota per l'abbellimento degli edifici pubblici la costruzione deve essere dichiarata non collaudabile.

Concorda peraltro sulle disposizioni dell'articolo 4 circa i contributi devoluti a favore dell'Ente nazionale assistenza e previdenza dei pittori e degli scultori. Tenuto conto dell'omogeneità della materia trattata dal disegno di legge n. 646, ne propone pertanto la congiunzione con gli altri disegni di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Con riguardo al disegno di legge n. 646 prende brevemente la parola il senatore de ECCHER (*PdL*) il quale ribadisce che iniziative analoghe assunte dalla provincia di Trento rispetto alla destinazione di una quota dei costi per l'abbellimento degli edifici pubblici hanno avuto esiti non del tutto soddisfacenti, in particolare con riferimento alla qualità delle opere. Nell'esprimere perplessità sulla validità di tale misura, ritiene pertanto più proficuo valorizzare opere già in possesso dei musei ma non esposte al pubblico.

Nella discussione generale congiunta interviene il presidente VITA (*PD*), il quale tiene a sottolineare come gli obiettivi della qualità architettonica confliggano spesso con gli interessi di coloro i quali costruiscono gli edifici, non sempre attenti alla valorizzazione delle opere d'arte. Enfatizza peraltro l'importanza dell'abbellimento delle città per fronteggiarne il degrado, tanto più che è stata riscontrata una connessione tra la forma dei luoghi e il comportamento dei cittadini, i quali risultano più propensi ad assumere atteggiamenti devianti nel momento in cui vivono in contesti privi di progettualità. In proposito, richiama la tradizione delle municipalità italiane le quali, forti della loro armonia architettonica, hanno evocato la tolleranza dei comportamenti.

Ritiene pertanto che, in considerazione delle similitudini tra i disegni di legge in esame, occorrerebbe un esame rapido al fine di intervenire su una questione di estrema importanza.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 3 marzo 2009

53^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***PICCIONI***La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1406) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

Fa presente preliminarmente che l'Italia è uno dei principali soggetti attivi per la stabilizzazione in Iraq, partecipando all'*International Compact with Iraq*, un'iniziativa congiunta del governo iracheno e delle Nazioni Unite, che fissa gli obiettivi di sviluppo e riforma economica dell'Iraq. Inoltre, l'Italia contribuisce all'IRFFI (*International Reconstruction Fund Facility for Iraq*), uno strumento finanziario multilaterale per la ricostruzione dell'Iraq, che opera attraverso due fondi fiduciari amministrati dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale.

Il Trattato in questione – prosegue la relatrice – valorizza ulteriormente il ruolo espletato dall'Italia non solo per la liberazione e la ricostruzione dell'Iraq, ma anche per un consolidamento politico ed economico di tale paese e per un ritorno dello stesso nel consesso delle nazioni libere.

Tale atto è finalizzato a promuovere nuove forme di collaborazione sul piano bilaterale e ad incrementare i rapporti politici fra l'Italia e l'Iraq, avviando una nuova fase incentrata sulla cooperazione economico-sociale fra tali due nazioni, nell'ottica prospettica della creazione di un contesto di pace e stabilità nella regione mediorientale.

Le linee di fondo che ispirano il Trattato in questione si incentrano su alcuni principi generali, richiamati nel preambolo del Trattato, tra i quali va sottolineato innanzitutto il principio del rispetto della legalità internazionale, in ordine al quale le parti ribadiscono la propria ferma adesione,

considerando le norme di diritto internazionale quali elementi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza fra gli Stati.

Nel preambolo del Trattato – prosegue la relatrice – viene altresì sancito che le parti si impegnano a rispettare reciprocamente la propria sovranità, astenendosi da qualsiasi forma di ingerenza, diretta o indiretta, in affari interni. Si ribadisce il principio del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza nei rapporti reciproci, e viene altresì assunto l'impegno a una soluzione pacifica delle controversie che potrebbero insorgere fra i due Stati in questione. Un altro principio generale, contenuto nel preambolo, si sostanzia nell'impegno a sviluppare moduli di cooperazione per la crescita socio-economica, rispetto alla quale l'Italia si impegna a mettere a disposizione dell'Iraq esperti italiani, al fine di ridurre il divario di sviluppo tra tali due nazioni, adoperando gli strumenti di collaborazione secondo modalità improntate alla solidarietà e traendo altresì profitto dalle complementarità esistenti tra le rispettive economie. Le parti si impegnano altresì al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in ordine ai quali la relatrice riscontra talune criticità – relativamente all'Iraq – da superare attraverso un'adeguata sorveglianza. Il Trattato prefigura inoltre iniziative volte a sviluppare uno spazio culturale comune tra i due Paesi, nella prospettiva dell'arricchimento del patrimonio comune materiale e immateriale degli stessi, rispetto al quale la relatrice sottolinea l'importanza, soprattutto sotto il profilo archeologico.

Il Trattato si articola in due capitoli, il primo dei quali inerisce ai rapporti politici bilaterali, mentre il secondo è relativo ai rapporti di cooperazione fra i due Stati nei vari settori, ossia in campo economico-finanziario, nel campo della sicurezza, della crescita socio-economica, in campo culturale e scientifico, per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei due Paesi, nel settore medico-sanitario, in quello consolare, nel settore legale, giudiziario e amministrativo. Viene infine costituita una Commissione mista di cooperazione ad alto livello, presieduta congiuntamente dai Ministri degli affari esteri dei due Paesi.

Passando alle parti di competenza della Commissione agricoltura – prosegue la relatrice – l'articolo 6 del Trattato, relativo alla cooperazione della crescita socio-economica, prefigura la definizione di programmi e progetti specifici, con particolare attenzione al settore dell'agricoltura (come pure di altri settori), volti alla promozione dello sviluppo socio-economico delle rispettive popolazioni, con particolare attenzione alle fasce più deboli, alla prima infanzia, ai giovani e alle donne. Inoltre l'articolo 6 precisa che le parti incoraggeranno azioni di cooperazione triangolare, impegnandosi a promuovere, nei vari settori della collaborazione, lo scambio di informazioni economiche e tecnico-scientifiche – da realizzare anche attraverso la messa a disposizione di esperti – nonché lo scambio di esperienze di professionisti, la formazione di risorse umane ed il trasferimento di tecnologie.

Il predetto articolo – prosegue la relatrice – dispone poi che l'Italia e l'Iraq riconoscono la crescente importanza della cooperazione decentrata, considerandola quale forma di partecipazione delle rispettive società civili

allo sforzo, volto a migliorare lo sviluppo dei diversi settori attraverso progetti di crescita economico sociale.

Ai sensi dell'articolo 16 del Trattato, il Governo italiano si impegna a rendere disponibile un importo di 400 milioni di euro in crediti di aiuto, relativamente al triennio successivo all'entrata in vigore del Trattato stesso.

La relatrice conclude il proprio intervento, sottolineando l'importanza del Trattato oggetto del disegno di legge in titolo e ponendo l'accento sui progressi effettuati dall'Iraq, per quel che concerne le libertà democratiche ed i diritti umani, sul rispetto dei quali ribadisce l'esigenza di garantire un'adeguata vigilanza. L'Italia ha effettuato un rilevante sforzo a favore dell'Iraq nell'ambito delle operazioni di *peace-keeping*, rispetto alle quali la relatrice ricorda i caduti di Nassiriya.

Si apre il dibattito.

Il senatore ANDRIA (*PD*), dopo aver ricordato che il Trattato oggetto del disegno in titolo è stato siglato nel corso della XV legislatura, sottolinea il carattere multiforme dei settori per i quali sono prefigurati moduli di collaborazione bilaterale, soffermandosi in particolare sugli interessanti aspetti attinenti alla cooperazione in materia archeologica.

Il Trattato in questione è condivisibile nelle linee di fondo, anche se non vanno sottaciuti taluni nodi problematici, il primo dei quali inerisce alla gestione delle risorse petrolifere dell'Iraq.

Un altro profilo poco chiaro riguarda i 400 milioni di euro previsti all'articolo 16, che saranno in particolare a carico del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge n. 49 del 1987 – concernente la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo – con tutte le conseguenti criticità sul piano finanziario-contabile derivanti da tale disposizione di copertura.

L'oratore esprime infine l'auspicio che nei futuri accordi internazionali, che saranno stipulati tra l'Italia e l'Iraq, vengano prefigurati elevati *standards* di tutela dei diritti umani, compatibili in particolare con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea, ribadendo comunque il proprio giudizio positivo sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 3 marzo 2009

54^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Roberto Bazzano, presidente Federutility, accompagnato dai dottori: Adolfo Spaziani, direttore generale Federutility, Mattia Sica e Fabio Santini, dirigenti settore energia Federutility, Gildo Salton, presidente Ascopiave SpA, Giancarlo Cremonesi, presidente ACEA SpA, Stefano Pupolin, responsabile relazioni istituzionali A2A SpA e il dottor Giorgio Guerrini, presidente Confartigianato, accompagnato dal dottor Cesare Fumagalli, segretario generale.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente di Federutility e di rappresentanti di Confartigianato

Riprende la procedura informativa in titolo, sospesa nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegner Bazzano per la sua presenza alla seduta odierna.

L'ingegner BAZZANO illustra un documento, che consegna ai membri della Commissione, e fornisce alcuni dati sulle aziende associate a Federutility che servono attualmente circa 12 milioni di utenti. Si sofferma, quindi, fornendo alcuni dati, sul prezzo dell'energia elettrica in Italia, sui recenti obblighi assunti dai Paesi UE nell'ambito del pacchetto clima-energia, nonché sulle recenti misure contenute con riguardo al settore energetico nel decreto-legge n. 2 del 2009. Rileva che gli interventi normativi degli ultimi anni hanno portato ad una razionalizzazione dei soggetti operanti nel settore della distribuzione che sono passati, nel giro di pochi anni, da 750 a 320 circa. Dà quindi conto di alcuni investimenti operati da aziende associate con particolare riguardo ai rigassificatori di Gioia Tauro e di Livorno ed auspica una serie di interventi normativi che favoriscano lo sviluppo delle infrastrutture con particolare riguardo alle capacità di stoccaggio. Da ultimo evidenzia la necessità di procedere ad un ammodernamento delle reti di distribuzione del gas e ad una maggiore liberalizzazione dell'intero settore al fine di garantire ai consumatori dei prezzi più bassi.

Il presidente CURSI si sofferma sulle conseguenze per i consumatori e gli utenti del mancato completamento del processo di liberalizzazione del mercato del gas ed auspica che le piccole aziende del settore procedano ad una maggiore integrazione tra di loro. Da ultimo evidenzia la necessità che siano le imprese stesse del settore a prevedere adeguati investimenti per rafforzare il sistema degli stoccaggi.

Dopo brevi interventi del senatore VETRELLA (*PdL*), che richiede alcuni chiarimenti in merito all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e del senatore TOMASELLI (*PD*), che chiede alcune precisazioni in merito ai programmi di investimento nel settore del gas, l'ingegner BAZZANO risponde ai quesiti dei Senatori intervenuti evidenziando come una serie di incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili rendono appetibili gli investimenti in tale settore.

Il dottor SPAZIANI fornisce alcune ulteriori precisazioni in merito al sistema degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e si sofferma sugli interventi operati dalla Germania in tale settore.

L'ingegner BAZZANO, infine, osserva come una serie di rilevanti investimenti sono stati operati con particolare riguardo alla realizzazione dei rigassificatori di Gioia Tauro e di Livorno ed assicura che le aziende associate a Federutility hanno dimostrato negli ultimi anni una grande capacità di aggregazione per rispondere alle sfide legate alla liberalizzazione del mercato del gas.

Il presidente CURSI ringrazia l'ingegner Bazzano per il contributo fornito alla Commissione e dà quindi il benvenuto al dottor Guerrini, presidente di Confartigianato.

Il dottor GUERRINI illustra un documento, che consegna ai membri della Commissione, e fornisce numerosi dati circa l'attuale situazione di difficoltà che sta attraversando il mondo dell'artigianato dovute da un lato alla crisi economica e, dall'altro, dalla perdita di fiducia di molte imprese manifatturiere. Dà quindi conto di una serie di proposte, già avanzate in numerose sedi da Confartigianato, volte ad eliminare alcune distorsioni che rischiano di danneggiare pesantemente le piccole e medie imprese. In particolare evidenzia come le PMI al di sotto dei 10 dipendenti debbano affrontare dei costi per l'energia elettrica più alti rispetto alle imprese con più di 50 dipendenti a causa di una serie di maggiori imposte sull'energia elettrica. Evidenzia, inoltre, come l'eventuale riavvio in Italia della produzione di energia elettrica dal nucleare non dovrà trascurare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili che garantiscono delle importanti opportunità per le PMI.

Il dottor FUMAGALLI precisa che le addizionali a favore degli enti locali, presenti come componenti del costo dell'energia elettrica, gravano in misura maggiore sui consumatori e sulle piccole e medie imprese rispetto alle grandi realtà industriali.

Dopo una serie di brevi interventi del presidente CURSI, che esprime apprezzamento per le proposte contenute nel documento presentato alla Commissione, della senatrice VICARI (*PdL*), che richiede alcune precisazioni in merito alle misure per promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, del senatore VETRELLA (*PdL*), che evidenzia la necessità di veicolare le proposte delle associazioni di categoria ai membri del Parlamento affinché queste possano concretizzarsi in apposite proposte legislative, del senatore SANGALLI (*PD*), che evidenzia come le PMI stanno pagando, in questo momento di crisi economica, il contributo più elevato e del senatore GARRAFFA (*PD*) il quale auspica che già nel disegno di legge 1195 possano trovare spazio alcune delle proposte formulate dal presidente di Confartigianato, il dottor GUERRINI fornisce i chiarimenti richiesti dai Senatori intervenuti e si sofferma nuovamente sull'elevato numero di imprese artigiane che confluiscono nell'associazione da lui presieduta evidenziando la necessità che anche Confartigianato venga coinvolta nei diversi tavoli tecnici instaurati presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di poter fornire il proprio contributo attraverso le proposte illustrate alla Commissione industria nel documento consegnato.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Guerrini e dichiara concluse le odierne audizioni.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente CURSI informa che sono stati presentati dei subemendamenti agli emendamenti al disegno di legge in titolo pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

La senatrice ARMATO (*PD*) e il senatore SANGALLI (*PD*) dichiarano di aggiungere la propria firma ai subemendamenti 2.101/2 e 2.101/3.

Il presidente CURSI, in sostituzione del relatore, informa che il senatore Paravia ha ritirato gli emendamenti 12.3 e 33.0.1 e ha depositato ulteriori proposte emendative e subemendamenti tutti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore SANGALLI (*PD*) deposita quindi gli emendamenti 1.3 (Testo 3), 9.2 (Testo 2) e 10.3 (Testo 2), il senatore GARRAFFA (*PD*) deposita l'emendamento 33.7 (Testo 2) a cui i senatori Butti e Mura hanno aggiunto la propria firma, mentre il presidente CURSI deposita l'emendamento 33.0.4, tutti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente CURSI avverte quindi che tutti gli emendamenti presentati saranno trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195

Art. 1.

1.3 (testo 3)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2-ter. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera *c*);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata;

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

2-quater. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

2-quinquies. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma *2-ter*, lettera *g*). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

2-sexies. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

Art. 2.

2.500

IL RELATORE

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«*12-bis.* Al fine di favorire la fornitura dei servizi tecnologicamente avanzati di informazione, informatizzazione e comunicazione, in coerenza con gli orientamenti di cui al comma 12, le Pubbliche Amministrazioni, per gli adempimenti che richiedano l'impiego di dati derivanti dal telerilevamento, anche da piattaforme satellitari, o dalla ricerca aerospaziale, utilizzano i prodotti ed i servizi realizzati nell'ambito del sistema di cui al comma *4-bis*, dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, in coerenza con quanto disposto dal comma 3, dell'articolo 58 del decreto legislativo 8 febbraio 2005, n. 82 o di accordi di programmazione negoziata».

Art. 3.

3.500

IL RELATORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«*4-bis.* Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma *3-quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al

relativo onere si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1.».

Art. 9.

9.2 (testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. – (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni*). – Chiunque contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell'ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando le privative industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 15.000 a euro 150.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzative per l'esercizio di traffici illeciti»;

b) l'articolo 474 è sostituito dai seguenti:

«Art. 474. – (*Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi*). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell'ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

Art. 474-bis. - (*Commercio di prodotti con segni falsi*). - Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all'articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 10.000.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

474-ter. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e 474-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

c) dopo l'articolo 517-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:

«Art. 517-ter - (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine*). - Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comma e 474-bis, ultimo comma,».

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «473, 474 e 474-bis».

3. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-bis del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distru-

zione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. I beni mobili di cui al comma 2, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti.

4. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

Art. 25-bis. – (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);

b) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

c) al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

5. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

Art. 10.

10.3 (testo 2)

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

"7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da da 1.000 euro fino a 10.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in ma-

teria di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7-bis. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa"».

10.500

IL RELATORE

Al comma 1 dopo le parole: «aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis,» aggiungere le seguenti: «291-ter e 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,».

10.0.1 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Anticontraffazione dei prodotti agroalimentari,
monitoraggio delle produzioni e controllo della filiera ittica)*

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle contraffazioni, alle frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica, alla commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 della legge 11 marzo 2006 n. 81 ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, promuove, le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente, la bioagrosicurezza e la

bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle contraffazioni e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel Reg. (CE) 2153/2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Reg. (CE) 1290/2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare». Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di

cui al comma 4-ter, dell'articolo 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola» alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009. Con specifico riferimento alle sole attività di controllo in materia di bioitticosicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia-Costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 12.

12.500

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis Ai fini della concessione definitiva o della liquidazione a saldo e conguaglio delle agevolazioni a favore delle imprese, previste dalla legge n. 488 del 1992, dai patti territoriali e dai contratti d'area di cui alla legge n. 662 del 1996, non si tiene conto degli obiettivi di incremento occupazionale, qualora previsti. Le disposizioni del precedente periodo si applicano alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati adottati i relativi atti di concessione definitiva o di liquidazione a saldo e conguaglio delle agevolazioni. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali ali sono effettuati sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area comportanti investimenti agevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di importo superiore ad un milione di euro».

Art. 16.**16.29 (testo 2)**

IL RELATORE

All'emendamento 16.29, al comma 8, lettera c), dopo le parole: «categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni» aggiungere le seguenti: «Esco e dei soggetti fornitori di servizi energetici così come definiti nel decreto legislativo n. 115/2008».

16.98 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 16, dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma:

«15-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Alla conferenza di servizi devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che verrà discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di servizi pubblici, o abbia effetto direttamente o indirettamente sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza"».

16.500

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis) All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri sul Bilancio dello Stato, è aggiunto il seguente comma:

"30-bis: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini di assolvere anche ai nuovi compiti ad essa attribuiti, tra cui quelli in materia di verifica del rispetto del divieto di traslazione sui consumatori della maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e di verifica degli affidamenti di servizi pubblici locali non assegnati mediante gara, di cui all'articolo 23-bis della legge 6 agosto 2008 n. 133, si avvale compless-

sivamente di 205 unità tra personale a tempo determinato e indeterminato; la quota di personale a tempo determinato non può eccedere le 25 unità"».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 28, le parole: «che non può eccedere le 120 unità» sono abrogate; all'articolo 2, comma 30, le parole: «in numero non superiore a 60 unità» sono abrogate».

16.501

IL RELATORE

Al comma 14, prima della lettera a), premettere la seguente:

«O.a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti« inserire le seguenti: »e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti"».

Conseguentemente, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture», aggiungere le seguenti: «opere o interventi».

16.502

IL RELATORE

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma:

«15-bis. All'articolo 179, comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 dopo le parole: "Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico", aggiungere le parole: "ivi comprese le funzioni relative all'esercizio dei poteri espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e le funzioni autorizzative delle varianti che non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzato ai sensi dell'articolo 169, comma 3"».

Art. 18.**18.500**

IL RELATORE

Al comma 5 dopo le parole: «la società Acquirente unico S.p.a. garantisce» sono aggiunte le seguenti: «nella fase di transizione, fino al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza sul fronte dell'offerta» e, dopo le parole: «efficienza del servizio», sono aggiunte le seguenti: «secondo le modalità di cui al comma successivo».

18.501

IL RELATORE

Al comma 6, dopo le parole: «indirizzi ai quali si attiene la società Acquirente unico Spa» sono aggiunte le seguenti: «ed emana le direttive per garantire alla stessa società Acquirente Unico Spa, attraverso meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori, adeguate e crescenti disponibilità di gas e capacità di trasporto e stoccaggio» e le parole: «è stabilita la data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite tempistiche e data di assunzione».

18.502

IL RELATORE

All'articolo 18, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano quando, in base a disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas volte all'innovazione tecnologica, la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili avviene mediante contatori tele-gestiti».

Art. 33.**33.7 (testo 2)**

GARRAFFA, VITA, LUSI, BUBBICO, FIORONI, ARMATO, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MURA, BUTTI

Al comma 3, lettera a), le parole: «dall'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficie».

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entrerà in vigore dai contributi previsti dalla legge 7 agosto sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.

3-ter. All'onere derivante dal comma 1, pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spese come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3-quater. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.0.4 (testo 2)

CURSI

Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:

«Art. 33-bis.

(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della

licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività, continuano ad avere accesso all'infrastruttura nazionale, fermo restando la necessità di richiedere entro i termini di cui al precedente comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

Art. 33-ter.

(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresi i servizi di cabotaggio lungo un percorso internazionale, può essere soggetto a limitazioni nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che contempa servizi analoghi in termini di materiale rotabile utilizzato, velocità commerciale e numero di fermate.

2. L'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, stabilisce se l'equilibrio economico risulta compromesso in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:

- a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) del gestore dell'infrastruttura;
- c) della Regione e/o dell'impresa ferroviaria che hanno sottoscritto il contratto di servizio pubblico.

3. In alternativa alle limitazioni del servizio di cui al comma 1, che possono consistere anche in una limitazione delle fermate con servizio viaggiatori consentite in alcune stazioni situate lungo il percorso del servizio medesimo, l'Organismo di regolazione accerta preventivamente la possibilità di individuare un indennizzo economico idoneo a compensare la perdita subita dall'affidatario dei servizi a committenza pubblica, da porre a carico dell'impresa ferroviaria che intenda svolgere il servizio con-

fliggente. L'accettazione della corresponsione dell'indennizzo è condizione per l'espletamento del servizio stesso.

4. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i servizi individuati ai sensi del comma 1 del successivo articolo 33-*quater*, fatta salva l'applicazione dell'articolo stesso.

Art. 33-*quater*.

(Servizio universale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi di media e lunga percorrenza aventi connotazione di servizi universali e di utilità sociale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tratte e le tipologie di servizi a più elevata redditività per il cui svolgimento le imprese sono tenute al versamento di una contribuzione rapportata ai treni-km effettuati.

2. Il livello di contribuzione è fissato, entro il limite del 10 per cento del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria per il servizio interessato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è soggetto ad aggiornamento triennale, sulla base del tasso d'inflazione e del monitoraggio a tal fine effettuato dal predetto Ministero sui flussi di traffico realizzati da ciascuna impresa ferroviaria.

3. La contribuzione di cui al precedente comma 2 è effettuata a titolo di sovrapprezzo sul canone di accesso alla rete ferroviaria; il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale rendiconta trimestralmente i relativi introiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispone affinché tali somme siano utilizzate per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi rientranti nei servizi di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le tratte ed i servizi individuati con il decreto di cui al comma 1, possono essere soggette a variazione annuale, determinata tenendo conto del monitoraggio effettuato ai sensi del precedente comma 2.

Art. 33-*quinquies*.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di tra-

sporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno una durata minima non inferiore a 5 anni.";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I servizi di trasporto pubblico ferroviario qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle Regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della licenza nazionale di cui al precedente articolo";

3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*h*) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga conto del necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui al successivo articolo 19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonché del recupero di produttività e della qualità del servizio reso.";

4) al comma 2, lettera *a*), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse.".

b) all'articolo 19, comma 3, lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *h*);"».

Art. 33-sexies.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 301, all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Con esclusione delle risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,";

b) al comma 302, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il trasferimento di tali risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio ed essere indicizzato annualmente in misura non maggiore al tasso di inflazione programmato.".

2. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto Regolamento

CE n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 33-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";

b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla lettera b) sono aggiunte le parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";

c) all'articolo 9, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Nei casi di cui al precedente comma, il Ministero verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.";

d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità.";

e) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni, attraverso l'individuazione di corrispettivi pluriennali da iscrivere nel bilancio dello Stato" e ai commi 2, 3 e 4 le parole: "nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono soppresse;

f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

2) al comma 3, primo periodo le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";

3) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;

4) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"12. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera *e*) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite congruagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie.";

g) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le lettere *g*), *h*) e *i*) sono soppresse;

2) al comma 5, dopo la lettera *c*) sono inserite le seguenti:

"*d*) servizi di manovra;

e) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

f) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura.«;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie.";

4) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato.";

h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono aggiunte le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "e comunque non superiore a dieci anni," sono abrogate ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi partico-

lari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali.";

3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono aggiunte le seguenti: "e dei servizi connessi";

i) all'articolo 24, primo comma, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono abrogate e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c).";

l) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza."».

Art. 33-octies.

(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, svolti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli Statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, alla competenza delle medesime Regioni e Province. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole Regioni e Province, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia S.p.A. derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto proposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate».

33.0.500

IL RELATORE

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Rivalutazione volontaria di valori contabili)

1. Per i soggetti che non adottano principi contabili internazionali nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la valutazione dei titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio è effettuata senza il riferimento alla relazione prevista dall'articolo 2428, terzo comma, del codice civile.».

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1195**Art. 1.****1.15/1**

CAGNIN, MONTI

All'emendamento 1.15, dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:

3-ter. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il seguente periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b*), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

3-quater. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni è soppresso il seguente periodo: «Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

1.16/1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 1.16, dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:

3-ter. Al fine di favorire la realizzazione di progetti che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3-quater. Ai fini di cui al comma 3-bis, il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.

3-quinquies. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.

3-sexies. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.

3-septies. Al soggetto di cui al comma *3-sexies* è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.

3-octies. Il progetto proposto ai sensi del comma *3-bis* prevede:

a) la descrizione dei benefici quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;

b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;

c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;

d) la riduzione di costi per un migliore accesso ai mercati;

e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.

3-nonies. In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al comma *3-bis* è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

3-decies. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:«5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

4-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «*5-bis*» primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

4-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

Art. 2.

2.30/1

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.30, dopo il comma 13-bis aggiungere i seguenti:

«13-*ter*. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2008.

13-*quater*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

2.0.1/1

CAGNIN, MONTI

All'emendamento 2.0.1, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: «dal citato Accordo bilaterale» con: «dall'Accordo bilaterale con la Federazione Russa in materia di smantellamento dei sommergibili nucleari della ex Unione Sovietica, firmato a Roma il 5 Novembre 2003 e ratificato con la legge 31 luglio 2005, n. 160 n. 160».

2.100/1

BUGNANO

All'emendamento 2.100 del Governo, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 11, dopo le parole: «successive modificazioni» sostituire l'intero periodo «sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:» con il seguente: «, previa verifica degli effetti sull'indebitamento ai sensi del comma 556, articolo 2 della legge n. 244 del 2007, sono altresì individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento»;

Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole: «ferma restando in ogni caso la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuarsi entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554» con le seguenti: «, previa verifica degli effetti sull'indebitamento ai sensi del comma 556, articolo 2 della legge n. 244 del 2007,»;

2.100/2

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato »Fondo«. Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base

di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

13-ter. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

13-quater. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma *13-ter*.

13-quinquies. I contributi di cui ai commi *13-ter* e *13-quater* sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

13-sexies. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

13-septies. I contributi di cui ai commi *13-ter* e *13-quater*, sono erogati dalle Regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.».

13-octies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

13-nonies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

13-*decies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

2.100/3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

13-*ter*. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

13-*quater*. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 13-*bis*, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

13-*quinquies*. Le misure sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

13-*sexies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

13-septies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

13-octies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

2.100/4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-bis. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: 'lettera b)' sono inserite le seguenti: 'ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni'".

13-ter. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei principi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».

2.100/5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo *pro capite* non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

13-*ter*. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da appositi comitati istituiti presso le regioni di residenza dei giovani richiedenti.

13-*quater*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

2.100/6

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

'*e-bis*) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;'

13-*ter*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

2.100/7

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"*13-bis*. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

13-ter. Alle imprese di cui al comma *13-bis*, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

13-quater. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

'*2-bis*. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2'.

13-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi *13-bis* e *13-ter* è cumulabile con l'incentivo di cui al comma *13-quater*.

13-sexies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

13-septies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

13-octies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso '*5-bis*', primo periodo, sostituire le parole: '96 per cento' con le seguenti: '88 per cento';

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: '97 per cento' con le seguenti: '91 per cento';

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: '96 per cento' con le seguenti: '88 per cento';

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: '97 per cento' con le seguenti: '91 per cento';

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: '0,30 per cento' con le seguenti: '0,20 per cento'.

13-*nonies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007 "».

2.100/8

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

13-*ter*. I contratti di assunzione di cui al comma 13-*bis* non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

13-*quater*. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

13-*quinqüies*. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

13-*sexies*. Le agevolazioni di cui al comma 13-*bis* si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ri-

cambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

13-*septies*. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13-*octies*. Ai fini di cui al comma 13-*bis*, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

13-*nonies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 13-*bis* e 13-*ter* e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria.

13-*decies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

13-*undecies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

13-*duodecies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

2.100/9

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*). Al comma 1-*quater*, dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, alla lettera *a*), premettere la seguente:

"0^a) all'articolo 2 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel servizio di taxi è vietata la prenotazione telefonica tramite servizio di radio taxi. La prenotazione del servizio taxi è effettuata dalla clientela esclusivamente presso le aree di stazionamento dei taxi assegnate per l'espletamento del servizio medesimo"».

2.100/10

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*). Le disposizioni di cui al comma 1-*quater*, dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge, sono abrogate».

2.100/11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 2.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

"13-*bis*. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera *b*)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni"».

2.101/1

BUGNANO

All'emendamento 2.101, dopo le parole: "Ministero dello sviluppo economico" aggiungere le seguenti: ", nonché degli incentivi per la rior-

ganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali".

2.101/2

GRANAIOLA

All'emendamento 2.101, alla lettera e-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione a progetti di promozione all'estero dell'immagine unitaria del turismo nazionale".

2.101/3

GRANAIOLA

All'emendamento 2.101, dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

«e-ter) dello sviluppo competitivo del settore del turismo con particolare riferimento all'esigenza di adeguamento turistico-ricettiva e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile».

Art. 11.

11.16/1

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 11.16, sostituire le parole da: «Il consiglio» fino alla fine con le seguenti: «Il Consiglio nazionale anticontraffazione, in ragione dei temi trattati, è integrato, di diritto, da un componente designato, per ciascun settore, dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dei produttori, dei lavoratori e dei consumatori, ciascuno con diritto di voto».

16.95 (testo 2)/1

IL RELATORE

All'emendamento 16.95 (testo 2), dopo le parole: «Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo

economico, con il consenso dei Presidenti delle regioni e province autonome interessate» *aggiungere le parole*: «di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare».

Conseguentemente, sopprimere l'intero ultimo periodo: «Sono salve le norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità».

Art. 16.

16.95 (testo 2)/2

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 16.95 (testo 2), al capoverso 4-quaterdecies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono fatte salve le norme in tema di tutela ambientale, di evidenza pubblica e di pubblicità dei relativi procedimenti».

16.200/1

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, STIFFONI

All'emendamento 16.200/1, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, i comuni possono usufruire del servizio di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'articolo 2 comma 150 della legge n. 244 del 2007 per gli impianti di cui sono proprietari, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete».

Art. 17.

17.29 (testo 2)/1

BUGNANO

All'emendamento 17.29 (testo 2), alla lettera g), dopo la parola: «l'Agenzia» sostituire le parole da: «può imporre» fino alle parole: «legislazione vigente» con le seguenti: «è tenuta a trasmettere al Parlamento,

entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui programmi di lavoro».

17.29 testo 2/2

CAGNIN, MONTI

All'emendamento 17.29 (testo 2), alla lettera g), terzo periodo, sostituire le parole: «, per il funzionamento dell'Agenzia stessa,» con le seguenti: «, per interventi di sicurezza ambientale».

17.36/1

CAGNIN, MONTI

All'emendamento 17.36, comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Art. 21.**21.15/1**

CAGNIN, MONTI

All'emendamento 21.15, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) La Regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. È soppresso l'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994».

Art. 27.**27.0.1 (testo 2)/1**

BELISARIO, BUGNANO

All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto

che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7% al 50%».

27.0.1 (testo 2)/2

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», primo comma, sostituire le parole: «può essere elevata» con le seguenti: «è elevata» e sopprimere le seguenti: «con le modalità indicate al comma 3».

27.0.1 (testo 2)/3

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», secondo comma, dopo le parole: «del prezzo alla pompa delle benzine» aggiungere le seguenti: «del GPL e del gas metano».

27.0.1 (testo 2)/4

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», secondo comma, sostituire le parole: «per i residenti» con le seguenti: «per i cittadini residenti e le imprese aventi sede legale ed operativa».

27.0.1 (testo 2)/5

STIFFONI, CAGNIN

All'emendamento 27.0.1, comma 2, dopo le parole: «nelle regioni interessate dalla estrazione» inserire le seguenti: «e dalla trasformazione».

27.0.1 (testo 2)/6

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», quarto comma, sopprimere le seguenti parole: «compatibilmente con la normativa comunitaria».

27.0.1 (testo 2)/7

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», quarto comma, sostituire le parole: «dell'accisa risulti almeno pari al 30 per cento rispetto all'aliquota ordinaria» con le seguenti: «del prezzo degli idrocarburi di cui al comma 2 risulti almeno pari al 50 per cento rispetto al prezzo ordinario».

27.0.1 (testo 2)/8

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al capoverso: «Art. 27-bis», quarto comma, sostituire le parole: «pari al 30 per cento» con le seguenti: «pari al 70 per cento».

27.0.1 (testo 2)/9

BELISARIO, BUGNANO

All'emendamento 27.0.1 (testo 2), al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, salute e politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il mede-

simo decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti».

Art. 30.

30.0.1/1

FOSSON

All'emendamento 30.0.1, l'articolo 30-bis, comma 1, è modificato come segue:

«il comma 4 dell'articolo 140-bis è sostituito dal seguente:

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della Regione o della Provincia autonoma in cui ha sede l'impresa convenuta. Il Tribunale tratta la causa in composizione collegiale».

30.0.7 (testo 2)/1

D'ALIA

All'emendamento 30.0.7 (testo 2) dopo le parole: «In caso di infrazione commessa da un'associazione di imprese» inserire le seguenti: «e solo qualora sia dimostrabile, attraverso specifica prova documentale, la partecipazione attiva della suddetta associazione nella definizione di accordi anticoncorrenziali.».

30.0.7 (testo 2)/2

D'ALIA

All'emendamento 30.0.7 (testo 2), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «l'importo della sanzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo della suddetta sanzione»;

b) le parole: «del fatturato realizzato» sono sostituite dalle seguenti: «delle quote versate».

30.0.7 (testo 2)/3

ZANETTA

All'emendamento 30.0.7 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «l'importo della sanzione» con le seguenti: «l'importo della suddetta sanzione»; e le parole: «del fatturato realizzato» con le seguenti: «delle quote versate».

Art. 31.**31.0.1/1**

IL RELATORE

All'emendamento 31.0.1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"».

31.0.1/2

IL RELATORE

All'emendamento 31.0.1, al comma 1, lettera a), alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, e revisione della disciplina relativa ai segretari generali delle camere di commercio».

31.0.1/3

IL RELATORE

All'emendamento 31.0.1, al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove camere di commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico».

31.0.1/4

IL RELATORE

All'emendamento 31.0.1, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di commercio a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni».

31.0.1/5

IL RELATORE

All'emendamento 31.0.1, comma 1, lettera e), alla fine sono aggiunte le seguenti: «, nonché valorizzazione del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e semplificazione del sistema contrattuale».

Art. 32.**32.0.100/1**

BUGNANO

All'emendamento 32.0.100, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«1. È autorizzato l'avvio di un programma per la realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare a operazioni di protezione civile e di soccorso in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. Tale programma è finalizzato ad ampliare le capacità esistenti e a colmare le attuali carenze in termini di presidio logistico-sanitario e prima assistenza, nonché di trasporto strategico e supporto dal mare alle operazioni terrestri di protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale della Protezione civile di cui all'articolo 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, individua il numero necessario delle unità navali da realizzare mediante il ricorso ad ampie ed avanzate tecnologie.

3. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere, per l'attuazione della presente norma, impegni pluriennali con effetto dall'anno 2009, con riferimento alla complessiva autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro mediante utilizzo della quota annuale di 10 milioni di euro del contributo quindicennale per l'anno 2009, autorizzato dall'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per interventi ad alta tecnologia, intendendosi corrispondentemente ridotto di pari importo il contributo medesimo».

32.0.100/2

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 32.0.100, al capoverso «Art. 32-bis», primo comma, sostituire le parole: «È autorizzato l'urgente avvio di un programma per la» con le seguenti: «L'amministrazione della difesa è autorizzata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, a predisporre uno studio finalizzato alla».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 4.

32.0.100/3

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

All'emendamento 32.0.100, al comma 3, sopprimere le parole da: «da modulare» fino a: «e 2015».

Al capoverso «Art. 32-bis», quarto comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 490 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, relative agli anni 2009, 2010 e 2011».

Art. 33.

33.0.4/1

CICOLANI

All'emendamento 33.0.4, all'articolo 33-septies, al comma 1, lettera g), inserire all'inizio il seguente capoverso:

«0.1) al comma 2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

2. Le associazioni internazionali di imprese e le imprese ferroviarie, hanno altresì il diritto all'accesso, a condizioni eque e non discriminatorie, ai binari di collegamento alle seguenti infrastrutture di servizio, ove essi siano in esercizio da parte del gestore dell'infrastruttura.»;

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 3 marzo 2009

60^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MORRA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di Alleanza Lavoro, il presidente, dottor Antonio Lombardi, accompagnato dal dottor Carlo Scatturin, consigliere, e dall'avvocato Eugenio Aurisicchio, consulente legale.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MORRA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti di Alleanza Lavoro**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 24 febbraio.

Il dottor LOMBARDI svolge una comunicazione sui temi oggetto dell'indagine, presentando innanzitutto Alleanza Lavoro, nata nel 2008 dall'iniziativa di otto piccole e medie Agenzie per il lavoro che si sono separate dalla storica associazione di categoria – Assolavoro – ritenendola espressione unilaterale delle Società multinazionali a capitale prevalentemente estero che dominano il mercato italiano. La definitiva decisione di uscire da Assolavoro è scaturita dall'inserimento nel CCNL di una norma relativa alla stabilizzazione dei lavoratori somministrati in capo alle Agenzie per il lavoro trascorsi trentasei/quarantadue mesi di missione, considerati anche in periodi separati. Nell'opinione che il legislatore non abbia mai inteso introdurre un obbligo di stabilizzazione dei lavoratori somministrati presso le Agenzie per il lavoro, Alleanza Lavoro ha sottoscritto un CCNL per i lavoratori in somministrazione delle Agenzie per il lavoro che ritiene caratterizzato da una forte carica innovativa e che introduce una norma che prevede un incentivo alle aziende che, trascorsi ventiquattro mesi di somministrazione, decidano di assumere direttamente a tempo indeterminato i lavoratori somministrati.

Si sofferma altresì sulla possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali consentita dalla legislazione recentemente approvata e sul cosiddetto «Fondo lavoro». Evidenzia infine alcune prospettive riconducibili agli aiuti di Stato che sono a suo giudizio compatibili con la situazione economica attuale ad auspicabili da parte di Alleanza Lavoro, in quanto consentirebbero alle imprese di mantenere una sana gestione aziendale.

Il senatore CASTRO (*PdL*) chiede se sia possibile individuare politiche specifiche di gestione delle aziende che afferiscono ad Alleanza Lavoro, distinte da quelle che afferiscono invece ad Assolavoro.

Il dottor LOMBARDI specifica che Alleanza Lavoro è paladina di un approccio teso alla formazione dei lavoratori più giovani, in vista di un rinnovamento della categoria, secondo una filosofia imprenditoriale, più che manageriale.

Nessun altro ponendo quesiti, il presidente MORRA ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 3 marzo 2009

70^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) CASELLI *ed altri*. – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e **petizione n. 428 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri, con l'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

La senatrice PORETTI (*PD*) dà conto degli emendamenti presentati a sua firma in relazione all'articolo 6, dichiarando di non condividerne l'impostazione di fondo che vede il notaio come unica persona legittimata a raccogliere le dichiarazioni anticipate di volontà. Tale configurazione va rivista anche nella prospettiva di assicurare un maggiore snellimento delle formalità richieste per l'espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Richiamando alcuni esempi tratti dalla legislatura straniera, fa presente che in Belgio è previsto il diretto coinvolgimento degli Uffici comunali al riguardo.

Si sofferma infine sui profili concernenti la durata delle dichiarazioni anticipate di trattamento, osservando come sarebbe preferibile, se non stabilirne una validità permanente, quanto meno riformulare l'articolo 6 in modo da prevedere la possibilità di rinnovo automatico.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 si intendono quindi dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra le proposte emendative presentate all'articolo 7, in merito alle funzioni del fiduciario, figura il cui coinvolgimento è previsto da numerosi disegni di legge, tra quelli all'esame della Commissione. Al riguardo, rileva come la disciplina proposta dall'articolo 7 dello schema di testo unificato appaia impropria, laddove sarebbe preferibile una formulazione che ne valorizzi il ruolo rispetto al medico, senza, per altro verso, rafforzarne le funzioni fino al punto di prevederne un diretto impegno anche in termini di vigilanza sulle terapie.

Dopo aver sottolineato come il richiamo al divieto di eutanasia contenuto al comma 6 appaia ridondante, come ha già avuto occasione di osservare con riferimento ad altre disposizioni dello schema di testo unificato, ribadisce l'esigenza di individuare una regolamentazione più appropriata sul ruolo del fiduciario.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire per illustrare gli emendamenti all'articolo 7, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del Regolamento, anche in considerazione dei profili connessi all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 8.0.1 e 8.0.2 che recano disposizioni in tema di accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative, per altro oggetto di diverse iniziative legislative all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati.

La senatrice PORETTI (PD) dà conto del complesso degli emendamenti di cui è firmataria presentati all'articolo 8, osservando criticamente come in caso di controversia tra fiduciario e medico curante sia preferibile prevedere il ricorso ad un organo in grado di offrire maggiori garanzie di terzietà, rispetto alla configurazione presente nello schema di testo unificato che prevede il coinvolgimento del collegio medico. Sottolinea infine l'esigenza che siano adottate le opportune iniziative volte a garantire l'espressione dell'obiezione di coscienza da parte del medico, ferma restando l'esigenza di assicurare la piena operatività dell'attività sanitaria per l'attuazione delle volontà del paziente.

Il senatore COSENTINO (PD) illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 8 di cui è firmatario, dichiarando preliminarmente di comprendere le argomentazioni che hanno portato all'attenuazione del valore della dichiarazione anticipata di trattamento in termini di «orientamento»: esse trovano la principale ragione nella circostanza che rispetto ad un consenso attuale, espresso da una persona nel pieno delle sue facoltà, si abbia una forza diversa per un consenso, o dissenso, anticipato, tenuto conto anche dei profili connessi al decorso del tempo, all'avanzamento scientifico e alla mancanza di attualità.

In questo quadro, invita tuttavia la Commissione a valutare se non si ritenga opportuno valorizzare il ruolo del fiduciario – anziché lasciare che la decisione finale spetti sempre al medico – in funzione di attualizzazione e integrazione delle disposizioni del paziente, ove le mutate circostanze lo richiedano, al fine di salvaguardare comunque la libertà del consenso, se pur espresso in via anticipata. Tale configurazione potrebbe offrire un utile spunto per una possibile convergenza che miri a smussare le valutazioni più intransigenti emerse nel corso del dibattito.

I restanti emendamenti all'articolo 8 si intendono quindi dati per illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del Regolamento, anche in considerazione dei profili connessi all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, l'emendamento 9.0.1 che reca disposizioni in tema di accesso alle terapie del dolore ed alle cure

palliative, per altro oggetto di diverse iniziative legislative all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati.

La senatrice PORETTI (*PD*) dà conto degli emendamenti riferiti all'articolo 9, soffermandosi in particolare sull'emendamento 9.3 volto a consentire che il consenso dell'interessato possa essere fatto valere da soggetti già riconosciuti dalla legislazione, prevedendo altrimenti la possibilità del ricorso al giudice tutelare in caso di mancato rispetto delle volontà del paziente. Ciò peraltro appare tanto più necessario nella misura in cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, abbiano, come si augura, efficacia di tipo vincolante.

Nessun altro senatore chiedendo di illustrare gli emendamenti all'articolo 9, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del Regolamento, anche in considerazione dei profili connessi all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, i seguenti emendamenti: 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, che recano disposizioni in tema di accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative, per altro oggetto di diverse iniziative legislative all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati.

Sono altresì dichiarati improponibili, ai sensi dell'articolo 97 comma 1 del Regolamento, gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2, che recano, rispettivamente, disposizioni sui ruoli professionali e disposizioni sul collocamento anticipato in quiescenza dei lavoratori che si dedicano alla cura e all'assistenza di famigliari disabili e invalidi.

La senatrice PORETTI (*PD*) dà conto delle proposte emendative presentate a sua firma all'articolo 10, invitando la Commissione a tener conto dei rilievi formulati riguardo al primo comma da parte della Commissione giustizia in materia di dati personali. Non si comprendono altresì le ragioni della scelta di affidare al Consiglio nazionale del notariato la gestione dell'archivio unico delle dichiarazioni anticipate, laddove sarebbe stato preferibile individuare, quale sede più naturale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Nel sottolineare l'esigenza di eliminare il riferimento ai notai, rileva come occorra prevedere idonee campagne di informazione attraverso la diffusione sui canali della Radiotelevisione italiana, tenuto conto dell'estrema rilevanza della disciplina che si introduce ai fini di una sua concreta promozione tra la popolazione. In questa prospettiva, ribadisce l'esigenza, proprio al fine di assicurarne la concreta applicabilità, che tali dichiarazioni siano rese vincolanti per la struttura sanitaria, escludendo la possibilità che possano essere interpretate quali meri atti di indirizzo e di orientamento.

Il senatore BOSONE (*PD*), nell'illustrazione degli emendamenti presentati a sua firma sull'articolo 10, si rammarica che la declaratoria di improponibilità sull'emendamento 10.0.8 non consentirebbe alla Commissione di trattare un argomento di estrema rilevanza, quale quello concernente la cura e l'assistenza del coma e dello stato neurovegetativo. Si tratta peraltro di un profilo che non risulta essere contemplato nell'ambito del testo unificato per i disegni di legge in materia di cure palliative e terapie del dolore per i malati terminali, proposto nel corso dell'esame presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati. Nel presupposto convincimento di garantire il necessario sostegno vitale fino alla fine della vita, si pone a suo avviso l'esigenza di disporre di idonee strutture e di un'efficiente rete di servizi, viste le attuali difficoltà derivanti anche dalla profonda disomogeneità nell'offerte dei relativi servizi tra le varie Regioni. Richiamando i lavori svolti nel corso della XV legislatura in tema di unità di risveglio, osserva come la principale finalità sia quella di garantire la cura degli stati di coma in modo dignitoso, prevedendo idonee misure di accoglienza, cura e presa in carico, anche nella prospettiva di evitare che si realizzi indirettamente, nei fatti, una forma di abbandono terapeutico prima ancora che di abbandono fisico e morale.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) condivide lo spirito delle argomentazioni espresse dal senatore Bosone, concordando con l'esigenza di avviare idonee iniziative in tema di assistenza per i pazienti in stato neurovegetativo.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) illustra l'ordine del giorno n. 1 pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 25 febbraio scorso, e, nel richiamare la disponibilità offerta dai Gruppi di maggioranza a prendere in considerazione le proposte emendative meritevoli di attenzione, ai fini dell'elaborazione di una disciplina legislativa chiara e condivisa, sollecita una riflessione sull'opportunità di valutare positivamente l'ordine del giorno a sua firma, in materia di assistenza del fine vita. Si tratta di un argomento dal forte impatto sociale, che richiede il massimo impegno da parte del Governo nel garantire strutture dedicate e personale qualificato, con particolare riferimento al campo delle patologie cardiologiche, neurologiche e respiratorie, oltre che oncologiche. Nel convenire con le considerazioni espresse, anche di recente, dal senatore Villari, secondo cui molto spesso le scelte difficili nascono da un contesto di abbandono in cui il paziente non riesce a trarre il conforto necessario per la sua condizione patologica, ritiene che la Commissione possa comunque svolgere un ruolo propulsivo, impegnando il Governo a completare il programma di *hospice* e la rete assistenziale di cure palliative.

Il presidente TOMASSINI dichiara conclusa la fase di illustrazione di emendamenti ed ordini del giorno, cogliendo l'occasione per ringraziare i senatori intervenuti per il contributo offerto alla discussione, anche se talora contrassegnato da toni accesi; apprezza in particolare il fatto che sia

stato onorato il termine della programmazione dei lavori fissati all'unanimità nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dello scorso 26 febbraio.

Allo scopo di definire l'organizzazione dei lavori, anche alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che alle ore 16 è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato ai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori in merito all'esame dei disegni di legge nn. 10 e connessi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, prevista per le ore 21 di stasera, non avrà più luogo e che la seduta di domani, mercoledì 4 marzo 2009, già convocata alle ore 8, avrà inizio alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 15,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 3 marzo 2009

68^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MONTI

indi del Presidente

D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Marco Pigni, direttore dell'Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (APER).

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e sui mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (APER)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 febbraio scorso.

L'ingegner PIGNI introduce il tema delle fonti di energia rinnovabili che rappresentano un'opportunità ed un investimento sostenibile per il rilancio del Paese, a condizione che si proceda ad eliminare le barriere attualmente esistenti che ne frenano l'impiego. Lo sviluppo di modelli sostenibili di consumo di energia si inserisce nel sistema di obiettivi previsto dalla normativa comunitaria che prevede l'incremento del 20 per cento dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, la riduzione del 20 per cento delle emissioni climalteranti e l'incremento del risparmio energetico per un'analoga percentuale. L'incremento delle fonti di energia rinnovabili deve essere, a suo avviso, accompagnato dalla riduzione dei costi di produzione connessi. In tal modo, è possibile cogliere le diverse opportunità che si presentano: la valorizzazione della filiera produttiva del settore che conta 30.000 lavoratori impiegati direttamente e 150.000 lavoratori dell'indotto, la diversificazione del *mix* energetico e, quindi, maggiore autonomia e minor rischio legato all'approvvigionamento, lo sviluppo di una *leadership* tecnologica nel mercato di riferimento nonché la riduzione dell'inquinamento e dei rischi legati alla salute.

Il caso italiano presenta tuttavia caratteristiche particolari che costituiscono vere e proprie barriere allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. Manca, infatti, il necessario coordinamento tra il livello statale e quello regionale e locale con la conseguente incapacità di governare un sistema di generazione dell'energia che, per sua natura, è distribuito sul territorio. Vi sono poi ostacoli di tipo infrastrutturale imputabili alla architettura della rete ed al sistema delle connessioni che limitano la produzione di energia rinnovabile. E' necessario inoltre recuperare all'economia nazionale interi segmenti della filiera tecnologica sfruttando opportunamente gli strumenti di incentivazione ed adeguandoli alle esigenze di sviluppo del *know-how* nel settore dei materiali, delle tecnologie e della componentistica.

Allo scopo di superare la situazione di *impasse* nella quale il Paese attualmente si trova, è necessario garantire un maggior coordinamento tra lo Stato e le regioni individuando meccanismi di premialità o di sanzione per le regioni virtuose o inadempienti. E' anche importante potenziare il ruolo della ricerca di base ed applicata ed una maggiore sollecitudine nell'approvazione dei provvedimenti di regolamentazione d'iniziativa ministeriale o dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Migliorata così la situazione di contesto, sarà possibile premiare l'uso finale di ciascuna fonte energetica coinvolgendo i cittadini sugli obiettivi di sostenibilità delle fonti di energia ed incentivandoli al consumo di quelle rinnovabili.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede quali siano gli strumenti per massimizzare i benefici sulla parte italiana della filiera dell'energia rinnovabile e se esistano, anche all'estero, modelli di linee guida per lo sviluppo del settore che possano essere riprodotti con successo nel contesto nazionale. Chiede poi quale sia l'opinione dell'APER sul decreto ministeriale del 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma

150, della legge n. 244 del 2007. Per quanto riguarda, infine, il tema delle biomasse chiede chiarimenti sulle quantità utilizzate di tali materie prime nei processi di produzione di energie da fonti rinnovabili e sulla percentuale di esse eventualmente importata.

La senatrice MAZZUCONI (PD) chiede chiarimenti sull'impiego delle biomasse agricole vergini, con particolare riferimento alla situazione della Lombardia. Chiede poi delucidazioni sulle interferenze provocate, nel campo del settore dell'energia idroelettrica, dall'utilizzo dell'acqua nelle zone di montagna per la produzione di energia a scapito delle colture montane. Chiede infine quale sia l'opinione dell'APER sull'applicazione della cosiddetta «delibera CIP6» e quali siano le iniziative effettivamente adottate dalle aziende nel campo della ricerca per estendere i benefici derivanti dalle nuove tecnologie anche ai consumatori finali.

L'ingegner PIGNI fa presente che nella filiera produttiva delle fonti di energia rinnovabili sono coinvolte più di 3.000 imprese con un numero di addetti superiore alle 35.000 unità. Questo numero potrebbe essere, in prospettiva, decuplicato con un notevole aumento delle imprese collegate all'indotto di tale settore energetico. Il fatturato del settore si attesta attualmente attorno ai 10 miliardi di euro annui. Esprime poi un giudizio positivo sul decreto ministeriale attuativo delle disposizioni della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che ha contribuito a definire un quadro di maggiore certezza per le imprese operanti nel settore. Per quanto riguarda il sistema di incentivazione all'uso di energia derivante da fonti rinnovabili, a regime dovrà essere prevista una riduzione degli incentivi contestuale all'aumento degli impianti di energia rinnovabile presenti sul territorio e alla riduzione del tempo medio per l'autorizzazione all'esercizio degli impianti che dovrebbe attestarsi sui tre anni, contro i sette anni attualmente previsti. L'impiego delle biomasse vergini offre ottime prospettive di sviluppo in Lombardia, anche per quanto riguarda il biometano per uso stazionario di trasporto. A tale proposito, fa presente che le biomasse pesano per circa il 40 per cento sui costi di produzione dell'energia rinnovabile. Per quanto riguarda l'energia idroelettrica ritiene che la situazione debba essere individuata, caso per caso, con un equo contemperamento delle disposizioni previste dalle direttive n. 2000/60/CE e n. 2001/77/CE, cosiddette «direttiva acque» e «direttiva fonti rinnovabili». In merito alla cosiddetta «delibera CIP6», ritiene che gli incentivi vadano differenziati in funzione della tipologia di fonti di produzione, allo scopo di evitare dannose forme di sussidio incrociato.

Il presidente D'ALÌ ringrazia l'ingegner Pigni per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 3 marzo 2009

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'onorevole Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato per l'Interno relativa alla situazione del CIE di Lampedusa

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 26 febbraio scorso.

Il presidente MARCENARO, nel ringraziare il sottosegretario per la sua partecipazione alla seduta odierna, ricorda la visita effettuata da una

delegazione della Commissione a Lampedusa lo scorso 11 febbraio, precisando di aver voluto aggiungere alla relazione distribuita ai commissari anche alcune annotazioni personali.

Il sottosegretario MANTOVANO rileva come negli ultimi anni vi sia stato un forte incremento degli arrivi a Lampedusa, giunti a diverse decine di migliaia nello scorso anno, e rallentati solo negli ultimi giorni. Gli standard dell'accoglienza sono quelli prescritti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa europea, tanto è vero che nella giornata di domani il Vice capo vicario della Polizia si recherà nell'isola per verificare l'attuabilità di un progetto europeo di formazione professionale dei migranti utile per il loro reinserimento lavorativo in patria. L'impegno dell'Italia è di mantenere le linee fondamentali della politica di immigrazione coerente con l'approccio dell'Unione europea e degli Stati partner. La più recente normativa ha ampliato le capacità recettive dei centri, in particolare a Lampedusa, nella contrada Imbriacola ed alla base Loran, coesistono un centro di prima accoglienza e assistenza ed un centro di identificazione ed espulsione. Negli ultimi mesi, i centri, considerati a ragione un modello di accoglienza anche a livello internazionale, hanno subito una pressione tale a causa dei crescenti sbarchi, da indurre a misure di emergenza. Il centro di Imbriacola a Lampedusa, visitato da molte autorità anche a livello internazionale, ha una capienza massima di 804 persone, con camerate di dodici posti letto. La responsabilità della gestione del centro è condivisa dall'ente gestore, Lampedusa Accoglienza, con organizzazioni internazionali di prima importanza come l'Acnur, l'Oim, Save The Children, cui si aggiungono la Croce Rossa Italiana, la Confraternita della Misericordia e, dopo la fine dell'impegno di Medici senza frontiere, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. Tutte queste organizzazioni, insieme all'ente gestore, garantiscono alle persone che giungono irregolarmente a Lampedusa l'assistenza sul piano legale e medico, a tutela dei soggetti deboli, malati, minori, donne, ed a coloro che intendono effettuare richiesta di asilo. L'assistenza sanitaria è garantita in collaborazione con la Usl Palermo 6, anche ove occorre, con l'intervento dell'elitransporto. I trattenimenti sono stati convalidati ai sensi di legge mentre per le richieste di asilo esercita la sua competenza la commissione territoriale di Trapani. Peraltro, l'aumento delle domande ha indotto l'Italia a dotarsi di una struttura maggiormente capillare ed articolata. A Lampedusa la situazione si è complicata ulteriormente dopo l'incendio appiccato il 18 febbraio scorso, in singolare coincidenza con analoghi incendi scoppiati in altri centri in Italia e a Malta, che ha indotto le autorità a trasferire molte delle persone che si trovavano colà. Oggi a Lampedusa le persone giunte irregolarmente in Italia sono 470 nel centro della contrada Imbriacola e 10 nella base Loran. Quanto alle osservazioni contenute nel rapporto redatto dopo la visita a Lampedusa della delegazione della Commissione, va sottolineato che le cancellate del centro sono presidiate da personale delle forze dell'ordine perfettamente riconoscibili e discrete; che i pasti sono igienicamente sigil-

lati e distribuiti in quantità sufficiente per tutti; che le file alla mensa sono inevitabili considerato l'alto numero delle persone che soggiornano nel centro; che le pulizie sono previste due volte al giorno – con qualche rischio per l'incolumità degli operatori i quali devono essere accompagnati dalle forze dell'ordine, così come sono frequenti, ma altrettanto rischiose, le riparazioni alle strutture necessarie dopo atti di vandalismo degli stessi ospiti che investono finestre, apparecchi telefonici, plafoniere, servizi igienici e altro; che l'assistenza medica è a tutti assicurata così come i medicinali; che l'accesso alla barbieria è libero, malgrado sia necessaria una certa sorveglianza per impedire che gli strumenti ivi reperibili siano sottratti ed utilizzati contro sé stessi o gli altri; che per le attività di svago non sono presenti radio o televisione, ma mazzi di carte, giochi di dama, palloni; che è presente un'area di preghiera.

Il senatore PERDUCA (*PD*) ricorda di aver fatto parte della delegazione della Commissione che si è recata a Lampedusa l'11 febbraio e sottolinea come il trattamento riservato nel centro è in contrasto evidente con tutte le convenzioni internazionali vigenti. L'errore è stato la trasformazione di Lampedusa in centro di identificazione ed espulsione poiché il luogo è del tutto inadatto ad ospitare un numero elevato di persone immigrate. Chiede come mai il governo non abbia sentito la necessità di visitare Lampedusa dopo la sua trasformazione in CIE.

Il senatore BODEGA (*LNP*), dopo aver rammentato che anch'egli ha fatto parte della delegazione della Commissione in visita a Lampedusa a febbraio, mette in guardia da facili strumentalizzazioni che non aiutano certo a risolvere una situazione non facile. La trasformazione in CIE è avvenuta con una certa ostilità degli operatori delle organizzazioni che collaborano alla gestione del centro, pur capaci e volenterosi, il che ha reso più difficoltoso lo sforzo di organizzare il centro dopo gli ultimi arrivi che ne hanno esaurito la capienza. L'indisciplina degli ospiti del centro e la conflittualità tra gruppi etnici complicano il lavoro di tutti gli operatori e non è un caso che durante la visita dei senatori si siano verificate due evasioni. Non giova nemmeno l'atteggiamento della popolazione di Lampedusa che pare valersi delle difficoltà del centro per avanzare richieste e rivendicazioni.

Il presidente MARCENARO ringrazia il senatore Bodega per il suo intervento e la sua correttezza.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) si dichiara insoddisfatto della relazione del sottosegretario sottolineando come sia stata decisamente sbagliata sul piano politico la scelta di aver trasformato Lampedusa da centro di soccorso e prima accoglienza in centro di identificazione e espulsione in quanto, su un'isola, i collegamenti e i rifornimenti sono più complicati, per non dire della impossibilità di assicurare ai richiedenti asilo i loro diritti. Quella scelta rischia di esporre l'Italia ad una brutta figura sul piano

internazionale mentre andrebbero ricercate intese sul piano bilaterale. In questo senso chiede notizie sull'accordo con la Tunisia, anche in relazione alla recente visita in quel paese del Ministro dell'interno, e se vi sia stato, come sembra, un rallentamento degli sbarchi a Lampedusa nelle ultime settimane.

La senatrice MARINARO (*PD*) sottolinea come la trasformazione in CIE del centro di Lampedusa si sia dimostrato un grande errore in considerazione della impossibilità di ospitare sull'isola un gran numero di immigrati. Chiede se vi siano certezze sui tempi effettivi di rimpatrio dopo l'accordo con la Tunisia e se il governo abbia ritenuto di tenere conto dell'orientamento europeo di valorizzare la volontarietà nel procedimento di rimpatrio.

Il senatore FLERES (*PdL*) mette in evidenza come il governo abbia fatto al meglio la sua parte nel fronteggiare una situazione effettivamente molto difficile, assicurando assistenza, compatibilmente con le condizioni generali, a tutte le persone che giungono in Italia, anche irregolarmente. Un ulteriore lavoro potrà essere svolto per migliorare le condizioni di integrazione nel nostro paese delle persone straniere che vi soggiornano.

Il presidente MARCENARO sottolinea come nella seduta odierna non sia in questione la politica del governo rispetto ai problemi dell'immigrazione, ma piuttosto nello specifico del centro di Lampedusa le condizioni di accoglienza degli immigrati. Il fatto che si possa trattare di persone che nel proprio paese abbiano commesso reati non esime il nostro paese dall'obbligo di riservare loro un trattamento conforme alle convenzioni internazionali mentre quello che ha potuto riscontrare a Lampedusa, insieme ai colleghi della Commissione, configura purtroppo un trattamento inumano e degradante. Ecco perché sarebbe stato importante anche per gli esponenti del governo rendersi conto sul posto della situazione che nessuno, certamente, potrebbe mai considerare accettabile.

Il sottosegretario MANTOVANO, nel ringraziare i senatori per le sollecitazioni e le domande, ricorda che il governo è stato costantemente informato anche nei dettagli di quanto avveniva a Lampedusa, il che non esclude una visita sul posto quando verrà ritenuto necessario. In ogni caso, il messaggio che il governo vuol dare è che se da un lato a tutti va riconosciuto il trattamento umanitario previsto dalle convenzioni internazionali, dall'altro a nessuno verrà consentito di entrare irregolarmente nel nostro paese. Ricorda che quando la Spagna assunse un atteggiamento di maggior rigore verso gli immigrati provenienti dal Marocco a Lampedusa aumentarono gli sbarchi di immigrati marocchini, il che rende ancor più evidente l'esigenza di giungere ad accordi bilaterali chiari ed efficaci. Chiarisce che a Lampedusa presso la contrada Imbriacola è stato istituito un centro di identificazione ed espulsione mentre la base Loran opera con funzioni di centro di primo soccorso e accoglienza. Ci si può aspettare che

in virtù dell'accordo chiuso con la Tunisia i 480 ospiti del centro Lampedusa possano a breve numericamente ridursi. In ogni caso il governo intende effettuare scelte in linea con la politica comunitaria sull'immigrazione, anche con riferimento alla premialità per i rimpatri volontari. Va dato atto ai cittadini di Lampedusa di aver dovuto fare dei sacrifici, ma la speranza è che l'emergenza si vada attenuando e che i sacrifici avranno ancora breve durata.

Il presidente MARCENARO ringrazia il sottosegretario e i senatori che sono intervenuti alla seduta odierna.

IN SEDE CONSULTIVA

(1406) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^o Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MARCENARO (PD), relatore, illustra brevemente i profili del disegno di legge rispetto ai quali la Commissione ha competenza. Il Trattato tra Italia e Iraq nel «Preambolo», auspica la creazione di un contesto internazionale improntato a giustizia, pace, stabilità, sicurezza e prosperità nella regione del Medio Oriente facendo esplicito riferimento ai principi e del diritto internazionale, universalmente riconosciuti ed agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite in quanto elementi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. I «Principi generali» riflettono tale impostazione richiamando la legalità internazionale nel quadro della Carta di San Francisco e delle Convenzioni internazionali cui aderiscono i due paesi. In particolare le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente l'uguaglianza sovrana e ad improntare i propri comportamenti al principio di non ingerenza negli affari interni. Conseguentemente il Trattato impegna le Parti a definire in modo pacifico le controversie favorendone la composizione nel quadro della sicurezza regionale ed internazionale. Soprattutto, in base ad uno specifico paragrafo dei principi generali, le Parti si impegnano solennemente ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di coscienza, religione e culto senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua, religione, promuovendo l'esercizio dei diritti e delle libertà civili, politiche, economiche, sociali e culturali. In questo senso si muove anche l'impegno al dialogo e alla comprensione fra culture e civiltà attraverso il rafforzamento di uno spazio culturale comune. Ad attuare gli impegni solennemente assunti nel «Preambolo» e nei «Principi generali», l'Articolo 7 sancisce la cooperazione nei settori culturale, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'insegnamento, delle scienze e delle tecnologie, anche attraverso lo sviluppo dei rapporti tra università, istituzioni e accademie culturali. Allo stesso modo l'articolo 11 stabilisce l'impegno ad una cooperazione nel settore medico-sanitario

per il miglioramento dell'accesso di tutti i cittadini ai servizi di diagnosi e cura sulla base dei principi di universalità, uguaglianza, equità e appropriatezza degli obiettivi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. L'articolo 7, conseguentemente, sancisce l'impegno al dialogo interreligioso ed alla reciproca comprensione attraverso iniziative ispirate ai principi della tolleranza, della coesistenza e del reciproco rispetto, mentre l'articolo 13 indica tra le questioni da affrontare quella della lotta alla tratta di esseri umani; infine segnala come l'articolo 1 indichi nel dialogo tra i parlamenti una delle vie per sviluppare i rapporti tra i due paesi.

Presenta quindi uno schema di parere, allegato al resoconto.

Quindi il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere illustrato. La proposta è approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1406

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, esaminato il disegno di legge per la Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007 (Atto Senato 1406);

apprezzato il «Preambolo» del Trattato, che auspica la creazione di un contesto internazionale improntato a giustizia, pace, stabilità, sicurezza e prosperità nella regione del Medio Oriente facendo esplicito riferimento ai principi e del diritto internazionale, universalmente riconosciuti ed agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite in quanto elementi fondamentali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;

apprezzato altresì che i «Principi generali» del Trattato confermino l'impostazione del «Preambolo», richiamando la legalità internazionale nel quadro della Carta di San Francisco e delle Convenzioni internazionali cui aderiscono i due paesi; che in particolare le Parti si impegnino a rispettare reciprocamente l'uguaglianza sovrana e ad improntare i propri comportamenti al principio di non ingerenza negli affari interni; che quindi il Trattato impegni le Parti a definire in modo pacifico le controversie favorendone la composizione nel quadro della sicurezza regionale ed internazionale; e che, soprattutto, in base ad uno specifico paragrafo dei «Principi generali» le Parti si impegnino solennemente ad agire nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà di coscienza, religione e culto senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua, religione, promuovendo l'esercizio dei diritti e delle libertà civili, politiche, economiche, sociali e culturali; che in questo senso si inserisca anche l'impegno al dialogo e la comprensione fra culture e civiltà attraverso il rafforzamento di uno spazio culturale comune.

ritenuto significativo che ad attuare gli impegni solennemente assunti nel «Preambolo» e nei «Principi generali» l'Articolo 6 sottolinei l'importanza del problema delle donne e delle fasce deboli; l'Articolo 7 sancisca la cooperazione nei settori culturale, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'insegnamento, delle scienze e delle tecnologie, anche attraverso lo sviluppo dei rapporti tra Università, Istituzioni e Accademie culturali e in questo quadro metta in risalto il valore della democrazia e del dialogo interreligioso; che l'articolo 11 stabilisca l'impegno ad una cooperazione nel settore medico-sanitario per il miglioramento dell'accesso di tutti i cittadini ai servizi di diagnosi e cura sulla base dei prin-

cipi di universalità, uguaglianza, equità e appropriatezza, con particolare attenzione all'infanzia; che l'Articolo 13 indichi tra le questioni da affrontare quella della lotta alla tratta di esseri umani; e, infine, che l'Articolo 1 indichi nel dialogo tra i parlamenti una delle vie per sviluppare i rapporti tra i due paesi; esprime parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 3 marzo 2009

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, il collaboratore, dottor Domenico Della Porta.

Intervengono, in rappresentanza della SIMLII: il professor Giuseppe Abbritti, Presidente, il professor Antonio Bergamaschi, Vice Presidente, la dottoressa Lucia Isolani, Segretario, ed i dottori Alfonso Cristaudo, Ernesto Ramistella ed Adriano Ossicini, componenti del Direttivo; in rappresentanza della Federazione Maestri del lavoro d'Italia: il dottor Gianluigi Diamantini, Presidente, il dottor Giuseppe Desiderio, coordinatore Commissione scuola-lavoro, il dottor Mario Nemesio Rossi, componente della Commissione scuola-lavoro, ed il signor Silvio Manfredi, Segretario Generale.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione della Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale (SIMLII)

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente TOFANI, prende la parola il professor ABBRITTI, che svolge una panoramica sul fenomeno degli infortuni sul lavoro in Italia.

Si sofferma poi sulle nuove competenze dei medici del lavoro alla luce dei mutamenti del mondo lavorativo e delle nuove disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto Testo unico). Richiama infine l'esigenza di adeguate attività di formazione e di informazione sia tra i lavoratori che tra i datori di lavoro, sottolineando il carattere eccessivamente burocratico di talune norme ed adempimenti del Testo unico, a fronte della necessità di regole invece il più possibile semplici e chiare.

Il dottor CRISTAUDO rileva la necessità di eliminare taluni vincoli ed adempimenti burocratici imposti al medico del lavoro dalla vigente normativa (ad esempio la stesura di relazioni talvolta ridondanti per le autorità sanitarie), che lo distolgono dai compiti di prevenzione che gli sarebbero più propri.

Il dottor OSSICINI segnala, come peraltro rilevato in passato dalla stessa Commissione, l'opportunità che i medici del lavoro vengano coinvolti non solo nella fase successiva della sorveglianza sanitaria, ma anche nella fase iniziale della stesura del documento di valutazione dei rischi all'interno delle aziende.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni il PRESIDENTE ed il senatore ROILO, cui replicano il professor ABBRITTI ed il dottor CRISTAUDO, che si riservano di fornire per iscritto ulteriori elementi.

Il presidente TOFANI sottolinea la disponibilità della Commissione a recepire tutte le proposte ed i suggerimenti che i medici del lavoro ritengono di sottoporre al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto degli infortuni sul lavoro. Auspica però che tali proposte siano il più possibile concrete ed efficaci e non si limitino ad una semplice denuncia dell'esistente o alla riproposizione di dati e problemi ormai noti.

Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa la loro audizione.

Audizione della Federazione Maestri del lavoro d'Italia

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo.

Il dottor DIAMANTINI ricorda che la Federazione dei Maestri del lavoro d'Italia, tra le altre attività istituzionali, svolge un'intensa attività di formazione nelle scuole in materia di avviamento professionale e di cultura e sicurezza del lavoro, che viene effettuata a titolo gratuito e volontario, in collaborazione con gli Enti preposti (INAIL, ISPESL e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

Il dottor DESIDERIO precisa che sono stati contattati, tramite le strutture territoriali della Federazione, circa mille istituti scolastici per un totale di circa 50.000 studenti.

Il dottor ROSSI richiama la sua esperienza nelle scuole della provincia di Caserta, in un contesto in cui l'opera di formazione e sensibilizzazione degli studenti sui temi della sicurezza del lavoro è resa particolarmente difficile dalla diffusione del lavoro sommerso e della criminalità organizzata e dal fatto che gli stessi edifici scolastici sono spesso molto carenti dal punto di vista della sicurezza. Auspica un intervento normativo che dia veste istituzionale all'attività volontaristica dei Maestri del lavoro e ne consenta l'inserimento all'interno dei Comitati lavoro e sicurezza (CLES) provinciali.

Prende quindi la parola per svolgere quesiti e considerazioni il PRESIDENTE, cui risponde il dottor DIAMANTINI.

Infine, il presidente TOFANI ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 3 marzo 2009

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 13,45.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

La senatrice INCOSTANTE (PD) chiede che la Sottocommissione per i pareri sia convocata in un orario non coincidente con il termine delle sedute dell'Assemblea.

Il presidente BATTAGLIA, nell'accogliere la sollecitazione della senatrice Incostante, garantisce che sarà sua cura convocare la Sottocommissione in un orario che non coincida con la conclusione dei lavori dell'Assemblea, tenendo in ogni caso conto della esigenza di esprimere tempestivamente i pareri richiesti.

IN SEDE CONSULTIVA

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BODEGA (LNP), dopo aver riferito sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a 46 del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1406) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1078) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008

(Parere alla 14^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore BOSCHETTO (*PdL*), dopo aver illustrato l'emendamento 24.4 riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che per l'espressione: «sentenza penale di condanna» si intenda: «sentenza penale di condanna definitiva».

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo sui subemendamenti riferiti all'emendamento 24.4.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 3 marzo 2009

19^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(1406) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

DIFESA (4^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 3 marzo 2009

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
CANTONI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1406) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1408) Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 13,30

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente sulla verifica dei poteri nella circoscrizione Estero.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Nicola Latorre nell'ambito di un procedimento penale (*Doc. IV, n. 3*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1106).

- Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1107).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- Deputati BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
 - ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).
- LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO. – Disposizioni in materia di usura (307).
- DE LILLO. – Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione (1056).
- e delle petizioni nn. 402 e 483 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 600-*bis* del codice penale, in materia di prostituzione minorile (570).
- e della petizione n. 44 ad esso attinente.

IV. Esame dei disegni di legge:

- CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (1043).
 - Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche all'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, in materia di unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1149).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1073-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007 (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005 (1407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a*) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; *b*) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006 (1408) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (1316).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003 (1318).
 - LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 8,45 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Norme per l'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana (149).
- RAMPONI. – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate (152).
- e della petizione n. 16 ad esso attinente.
- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
- e della petizione n. 15 ad esso attinente.

II. Esame del disegno di legge:

- Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa» (1373).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
 - PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
 - MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
 - MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
 - VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
 - BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
 - RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
 - BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
 - D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (1367).

IV. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM 2008 661 def.) (n. 18).

- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM 2008 428 def.) (n. 20).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).

-
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009 (n. 60).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche (n. 140)

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 8,30 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Or.S.A. Ferrovie, FAST Ferrovie, dell'ASSTRA – Associazione trasporti, della CONF SERVIZI – Confederazione nazionale dei servizi e dell'ANAV – Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- ASCIUTTI ed altri .- Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

II. Esame dei disegni di legge:

- BUTTI – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione» (n. 64).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007 (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTANI ed altri.- Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri.- Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 8,30, 14,30 e 21

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente di Federutility; di rappresentanti di Confartigianato; di rappresentanti di Confesercenti; di rappresentanti del CNA e di rappresentanti di Confcommercio.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 15,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (998)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
 - COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
 - NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche (918).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).

- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).
- D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).

– BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

– ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

– THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

– MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

– MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).

– BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

– CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

– DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicem-

bre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XII. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
 - BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
 - MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle aree protette, con particolare riferimento agli assetti e alla efficienza complessiva delle strutture di gestione: audizione di rappresentanti del WWF, di Legambiente, della Lipu e di Ambiente e/è vita.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 13,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008) 815 def.). (n. 28).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 4 marzo 2009, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione dell'Istituto nazionale di statistica – ISTAT.
